



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZ. CORTE DI ASSISE PENALE DIBATTIMENTALE

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 82

PRESIDENTE

Dott. Massei

PROCEDIMENTO PENALE N. 8/08 R.G.

A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 09/10/2009 Aula Assise

Esito: RINVIO AL 21/11/2009



R.G. 8/08 - 09/10/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZ. CORTE DI ASSISE DIBATTIMENTALE

Presidente:	Dott. Massei
Giudice:	Dott.ssa Cristiani
Pubblico Ministero:	Dott. Mignini
Pubblico Ministero:	Dott.ssa Comodi
Cancelliere:	Sig.ra Bertini
Ausiliario tecnico:	Sig. Salvatore

Udienza del 09/10/2009 Aula Assise

Procedimento penale n. 8/08

A CARICO DI KNOX AMANDA MARIE + 1

PRESIDENTE - Si dà atto che è pervenuta la risposta della Interpol in merito alla indagine di natura bancaria richiesta e disposta, risposta che già depositata ma comunque viene messa in ogni caso a disposizione delle parti, si procede altresì alla liquidazione fino all'udienza del 26 settembre 2009 compresa dell'interprete, la Corte di Assise in relazione all'incarico conferito, tenuto conto del numero delle udienze alle quali l'interprete nell'espletamento del proprio incarico ha presenziato, tenuto altresì conto delle ore di durata di ogni singola udienza per complessive ore... sulla base del conteggio effettuato per complessive ore 270 e 43 minuti, dispone liquidarsi 135 vacanze e mezza pari ad euro 1.110,86 in relazione alla natura dell'incarico, tenuto altresì conto della effettiva attività di interprete si ritiene di aumentare detto importo del 50 per cento, si dispone altresì che l'interprete prosegua nell'espletamento del suo incarico. L'attività istruttoria quale dalle parti richiesta risulterebbe essersi esaurita e ciò anche in relazione alle rinunce a vari testi che

R.G. 8/08 - 09/10/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1

è stata effettuata e sulla quale rinuncia la Corte si è conseguentemente determinata. Vedo che l'Avvocato Bongiorno che si è preparata. Prego.

AVVOCATO BONGIORNO - Mi ero alzata per dire che comunque prima di chiudere l'istruttoria noi avevamo ovviamente un elenco di documenti da illustrare di cui chiedere la produzione e poi comunque abbiamo... credo che vi fosse stato anticipato, preparato delle note e delle richieste per acquisire delle nuove prove. Come lei ritiene di procedere, facciamo un'unica ricostruzione immagino.

PRESIDENTE - Sì magari con l'ordine produzione di documenti.

AVVOCATO BONGIORNO - E poi subito dopo le richieste...

PRESIDENTE - 234 e subito dopo se ci sono delle istanze o richieste da parte...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora noi iniziamo con i documenti e inizia l'Avvocato Maori.

G.I.P. - Quindi i 507 questa è la norma penso evocabile.

AVVOCATO MAORI - Abbiamo messo in un fascicolo tutti i documenti che adesso produrrò, produrremo e per i quali vorrei spendere alcune parole anche con una memoria difensiva che abbiamo redatto l'Avvocato Bongiorno ed io che consegniamo. Ne abbiamo già dato una copia al Pubblico Ministero e una copia per la Parte Civile. Signor Presidente e Signori Giudici, allora è interesse di questa Difesa fornire alla Corte un quadro completo della situazione anche relativamente a circostanze e richieste formulate nel corso delle indagini preliminari quindi per questo motivo abbiamo indicato diversi documenti peraltro diciamo la quasi totalità sono già a conoscenza delle parte in quanto ricompresi nel fascicolo del Pubblico Ministero. Vorrei illustrare in un primo momento quello che è stato uno degli elementi in base ai quali il Giudice per l'Indagine Preliminare con provvedimento dell'8 di novembre del 2007 ha emesso le Ordinanze coercitive nei confronti di Raffaele Sollecito e il

primo, il principale elemento sulla quale, si è fondata l'Ordinanza di custodia cautelare è stata la rispondenza tra l'orma trovata... l'orma insanguinata trovata nella stanza del delitto con la scarpa sequestrata a Raffaele Sollecito, noi tutti sappiamo perfettamente, abbiamo vissuto un anno intero di processo, 42 udienze, ci è stato detto che questa orma di scarpa questa out break due è una... è corrispondente all'orma di Rudy Guede, ci è stato detto dai tecnici della Polizia Scientifica ciò è emerso però soltanto a giugno del 2008 nel momento in cui vi è stato il deposito ex 415 bis. Dall'8 novembre del 2007 al giugno del 2008 nonostante questa Difesa avesse più volte e questi sono i documenti da A alla O quindi sono esattamente 15, 16 documenti che produco e che sono indicati appunto nella... produciamo che sono indicati nell'elencazione che avete sotto mano, questa Difesa aveva chiesto più volte che il Giudice per le indagini preliminari disponesse un incidente probatorio al fine di dirimere quello che per noi sin dal primo momento era una questione chiara ed evidente e cioè che l'orma trovata all'interno della stanza del delitto non corrispondeva assolutamente alle scarpe di Raffaele Sollecito per i motivi più vari, più disparati il Giudice per le Indagini Preliminari, il P.M. anche, sulla base anche di alcune richieste che avevo fatto direttamente al P.M. hanno sempre rigettato ogni nostra richiesta di confronto e di verifica anche sulla base di diciamo discutibili pareri richiesti ed ottenuti alla Polizia Scientifica di... appunto di dare al Giudice per le Indagini Preliminari i propri pareri in ordine alla non ripetibilità dell'evento e quindi alla bocciatura delle nostre richieste di incidente probatorio. Questo al fine... (inc.) di dimostrare che quello che poteva essere un elemento dirimente immediato e ne avevamo portato già a conoscenza del Giudice e del Pubblico Ministero dal novembre 2007 è stato definito soltanto a maggio del 2008, bastava poi una qualsiasi delle nostre istanze, una

cosa molto semplice, bastava addirittura contare i cerchi delle scarpe sette quelle di Raffaele undici quelle di Rudy Guede e l'enigma se enigma è mai stato si sarebbe sciolto subito. Questi sono i documenti allegati 1 da A ad 8 che appunto attestato quello che ho testé detto. Secondo punto il blog di Raffaele, altro elemento in base al quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l'8 novembre del 2007 il provvedimento di custodia cautelare è dato dal famoso blog di Raffaele Sollecito, leggo testualmente il passo del G.I.P.: "Sollecito Raffaele annoiato dalle serate tutte uguali e desiderose di provare ancora emozioni forti come si trova scritto sul suo blog sotto la data 13 ottobre 2007" eccetera eccetera, pagina 15 dell'Ordinanza di custodia cautelare. Perché voglio soffermare la vostra attenzione anche per la produzione della documentazione di cui all'allegato 2? Perché in realtà quello che è stato prodotto dalla squadra mobile l'8 novembre del 2007 al G.I.P. non è il blog indicato in originale e indicato sotto l'allegato 2 lettera Q, ma una trascrizione del blog, in altri termini se i solerti ufficiali di Polizia Giudiziaria avessero estratto il blog da internet e lo avessero depositato tout cour si sarebbe visto quello che effettivamente era e cioè che si trattava di un qualche cosa relativo al 13 ottobre 2006, infatti il blog che io vi produco che non ricordo se è stato già prodotto nel corso dell'udienza, comunque viene prodotto quest'oggi è intitolato "ottobre 2006 tutto cambia, 13 ottobre 2006 tutta colpa di" quello che è stato prodotto al Giudice per le Indagini Preliminari depositato l'8 novembre 2007 dalla squadra mobile è esattamente lo stesso testo del blog scritto a computer però con una omissione 13 ottobre è stato omesso l'anno. Sarà stato un caso? Sarà stato un errore? Non lo so, bastava semplicemente depositare il blog originale estratto dal computer quello che poi hanno trascritto gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e tutto si sarebbe risolto. Non entro nel

merito di quello che era il tenore del blog, per quale motivo Raffaele Sollecito ha parlato e ha scritto nel suo blog delle emozioni forti, annoiato delle serate tutte uguali si riferiva naturalmente ad un'esperienza di Raffaele Sollecito avvenuta tra il settembre del 2005 se non erro al settembre del 2006 allora quando Raffaele Sollecito ebbe a vincere una borsa di studio l'Erasmus che gli ha permesso di frequentare un corso presso la facoltà... la sua facoltà in Germania a Monaco di Baviera, questa è stata la prima esperienza importante di Raffaele Sollecito, un'esperienza all'Estero da solo, è la prima volta lontano dai suoi genitori ed era la prima volta che poteva assaporare in pieno la libertà di gestire ogni cosa per conto proprio e quindi questa era l'emozione forte, il fatto che lui il ragazzo allora di 22 anni era finalmente tra virgolette finalmente libero di poter stare per conto suo non più sotto diciamo così le attenzioni premurose ma diciamo forse anche un po' troppo assillanti del padre e della povera madre e quindi erano queste le sue emozioni forti il fatto di essere finalmente una persona libera da vincoli e si riferiva a fatti e circostanze del 2006. Questo ho voluto chiarire, abbiamo voluto chiarire ed è stato indicato la produzione all'allegato 2 P e Q, da una parte P l'atto consegnato dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria alla Dottoressa Matteini Q il blog vero e proprio unica differenza l'anno però molto importante per la motivazione che abbiamo visto nell'Ordinanza di custodia cautelare. Terzo punto è un punto abbastanza complicato, l'ho scritto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo evidenziato e vi prego di prestare un po' di attenzione perché veramente può sembrare come lo è abbastanza difficile nella ricostruzione, spero di essere chiaro e di potervi spiegare il tutto altrimenti naturalmente nella lettura anche ripetuta del punto, l'allegato 3, potrà essere più chiaro per voi. Elemento... altro elemento fondante della custodia cautelare irrogata nei confronti di Raffaele Sollecito è

secondo... è stato secondo il G.I.P. quindi uno dei cardini di Accusa l'anomalo comportamento che sarebbe stato tenuto da Raffaele Sollecito nel momento in cui arrivarono gli agenti della Polizia Postale il famoso 2 novembre 2007 davanti a casa di Meredith. Secondo gli ufficiali di Polizia Giudiziaria Battistelli e Marzi, ricordiamoci Ispettore Battistelli e mi sembra agente non ricordo il grado dell'altro l'autista Marzi, gli stessi entrati nell'abitazione anzi nel cortile, nel famoso cortile della casa di Meredith per effettuare quell'indagine relativamente ai telefoni che erano stati ritrovati dalla signora Lana videro i due ragazzi Raffaele ed Amanda; secondo la ricostruzione fatta all'inizio dagli agenti loro si sarebbero recati sul posto alle ore 12:36 del 2 novembre 2007 e le telefonate fatte da Raffaele Sollecito al 112 per avvertire appunto di quello che stava succedendo e cioè che non riuscivano a entrare nella stanza di Meredith erano delle ore 12:51 e delle ore 12:54 quindi il G.I.P. ha motivato l'elemento cardine dell'Accusa, ha motivato il suo provvedimento di custodia cautelare affermando che c'era stato un maldestro tentativo da parte di Raffaele Sollecito e di Amanda di avvertire i Carabinieri quando in realtà già da 20 minuti circa erano presenti gli agenti della Polizia Postale con i documenti che portiamo l'attenzione di questa Corte all'allegato 3 sotto le lettere R, S e T ed in particolare quel CD contenente l'immagine della telecamera numero 7 del parcheggio di Sant'Antonio dimostriamo che in realtà gli agenti della Polizia Postale sono arrivati non alle 12:36 ma alle 13:00, 13:02 e questo perché? Innanzi tutto l'orario delle 12:36 come ci hanno detto... noi dobbiamo fare sempre una ricostruzione tenendo presente le dichiarazioni rese da questi agenti nel corso della loro deposizione che è stata... che si è tenuta il 6 febbraio di questo... all'udienza del 6 febbraio, loro secondo appunto il... sia Marzi che Battistelli non si ricordavano e lo hanno detto,

pagina 140 delle trascrizioni del '6 febbraio 2009, non si ricordavano l'orario preciso però questo orario hanno detto: "lo abbiamo ricostruito" come sarebbe stato ricostruito? Loro hanno detto... Marzi ha detto all'udienza del 6 febbraio "appena arrivato sul posto non abbiamo individuato subito l'ubicazione esatta del civico 7 perché Via della Pergola in realtà alla fine delle scalette finisce con un civico 6, al che abbiamo tentato con la macchina di fare un altro giro dell'isolato e poi alla fine abbiamo trovato l'ingresso della casa". Battistelli afferma invece che i giri, i famosi giri della macchina prima di trovare la casa sarebbero stati... la villetta sarebbero stati addirittura due e lo stesso Battistelli afferma che uno dei giri sarebbe consistito nell'aver percorso tutta Via Sant'Antonio, poi Via Brunamonti, Porta Pesa, siamo tutti di Perugia quindi voi conoscete perfettamente l'ubicazione, Porta Pesa, Via Pinturicchio per poi riprendere la discesa della piazza di università che porta poi in Via della Pergola. Adesso visioniamo... visioniamo perché questa telecamera numero 7 che è un documento contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero che è stato visionato in parte all'udienza però non è stato... ho visto che non è stato riversato agli atti di questo procedimento, questa telecamera numero 7 è molto importante, mi preme di far mente locale, allora la telecamera numero 7 è posta all'ingresso del parcheggio piano terra, oggi ci sono tornato per l'ennesima volta prima dell'udienza proprio per rivedere come è ubicata la telecamera rispetto all'ingresso... del parcheggio e rispetto all'ingresso della discesa di casa di Meredith, è esattamente di fronte quindi la telecamera funziona con il passaggio di auto sia all'interno della sbarra e sia con il passaggio lungo Via della Pergola, è un movimento automatico passa un auto o una persona e va in funzione la telecamera, pertanto si vede esattamente se qualcuno passa davanti va in Via della Pergola oppure se si ferma davanti alla telecamera stessa,

diciamo all'entrata del parcheggio stesso, 12:36, fotogramma delle 12:36 ci fa vedere l'autovettura della Postale una Fiat Grande Punto di colore nero quella che è anche il... è stata indicata sia dai due Marzi e Battistelli e sia dal Sovrintendente Gubbiotti nel corso della sua deposizione il 28 febbraio 2009, 12:36 si vede quest'auto, la vedrete poi in camera di consiglio con il dischetto appunto con il CD che ho estratto dal fascicolo della Procura e si vede appunto quest'auto, la Grande Punto che si ferma davanti al parcheggio, fa una marcia indietro, è esattamente... loro non sanno ancora qual è il momento dove si trova la villetta non l'hanno capito, non erano riusciti a capire, lo avevano detto anche nel corso dell'udienza dibattimentale e vanno avanti, quindi 12:36, 12:37 circa 40, 50 secondi si ferma lì davanti poi prosegue in avanti direzione Porta Pesa. Ritroviamo questa... un altro filmato, un altro fotogramma, alle 12:41 ritroviamo la stessa Fiat Punto Grande che passa davanti alle telecamere si ferma... anzi rallenta per poi proseguire che è il famoso secondo giro che aveva detto il Battistelli. 12:48 vedrete, poi tutto ripeto è indicato nella memoria, 12:48 l'auto non si vede però si vede una persona che dalla parte opposta rispetto a via... rispetto all'entrata di Via della Pergola va all'interno della discesa che porta alla casa persona alta e non può essere altro che il Battistelli quindi ci troveremo alle 12:48, in realtà non sono le 12:48 sono le 13:00, perché? Perché l'orario della telecamera è falsato di circa 10, 12 minuti. Come facciamo a dire questo? Con una... diciamo con una procedura un po' particolare, dobbiamo prendere la telefonata che viene effettuata da parte del Carabiniere Ceppitelli del 112 al telefono di Amanda Knox che aveva in uso Raffaele Sollecito in quel momento, cioè è lui che aveva chiamato con il telefono di Amanda. Il Carabiniere chiama e vediamo che l'orario di chiamata da parte del Carabiniere Ceppitelli è delle ore 13:26 quindi alle ore 13:26

chiama Ceppitelli dopo aver ricevuto le due famose telefonate delle ore 12:51, 12:54... anzi scusate alle 13:26 riceve la chiamata da parte del 112 e chiama perché non riuscivano a trovare neanche loro i Carabinieri a casa e chiama alle 13:29 Amanda, quindi il Carabiniere Ceppitelli chiama alle 13:29 Amanda, il telefono di Amanda per sapere dove si trovava la casa. Un passo indietro, rivediamo i fotogrammi del parcheggio e vediamo che alle 13:22 si vede la macchina dei Carabinieri che arriva con il Carabiniere in divisa e scende verso Via della Pergola, verso (inc.) quindi c'è uno sfalsamento di circa 8, 9 minuti. Se alle 13:29 chiama il Ceppitelli operatore del 112 all'utenza di Amanda per sapere dove si trova effettivamente la casa non è possibile naturalmente che alle 13:22 i Carabinieri già fossero sul posto, quindi significa che c'è uno sfalsamento di circa 10 minuti, pertanto il... tenendo presente che vedendo dalla ricostruzione dei filmati 13:48, 13:49 il Battistelli si dirige verso l'abitazione con i 10 minuti che dobbiamo sommare arriviamo alle 12:59, 13:00 che è l'orario esatto in cui arrivano i due... anzi prima il Battistelli e subito dopo il suo collega presso la casa di Meredith tant'è che vedono i due ragazzi fuori e Raffaele Sollecito secondo quanto dichiarato dal Battistelli sembrerebbe sorpreso in quanto chiamando poco prima il 112 la Polizia sarebbe arrivata 4 minuti dopo. Questo per dimostrare che dalla trascrizione... da quanto detto nel corso dell'udienza dibattimentale ci sono molte incongruenze, una soprattutto è in relazione all'orario e ripeto poi voi vedrete meglio dal CD che viene depositato e dai tabulati di Amanda e di Raffaele che depositiamo sotto le lettere S e T al fine di riscontrare quello che effettivamente arrivo della Polizia Postale non alle 12:36 come in maniera errata è stato indicato per non dire altro e arrivo alle ore 13:00. All'allegato 3 Bis abbiamo indicato i tabulati di Filomena Romanelli, la sua utenza cellulare, i tabulati di Zaroli Marco e il tabulato di Altieri

Luca, sono molto importanti perché ci danno una ricostruzione di insieme di quel famoso 2 novembre e delle varie telefonate che sono intercorse fra Amanda e Filomena, è inutile che naturalmente mi soffermo sul punto anche perché è tutto scritto e dettagliato. Andiamo all'allegato 4 il computer di Raffaele, i famosi file di log relativamente all'utenza di Corso Garibaldi 110 l'utenza fissa di Fastweb 075/9660789. Vi ricordate Signori Giudici l'udienza scorsa, l'udienza del 26 settembre allora quando è stato sentito D'Ambrosio il nostro consulente informatico, lui ci ha dato delle indicazioni molto chiare precise di quello che è stata l'interazione del computer di Raffaele Sollecito del giorno 30 ottobre del 2007 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, ci ha spiegato ed è inutile che ve lo ripeta perché è stato molto efficace e molto... diciamo così molto eloquente e dettagliato il Dottor D'Ambrosio e ci ha detto in maniera chiara che tra le 15:30 e le 18:30 il computer di Raffaele Sollecito fu in continua attività, che l'attività posta in essere dall'operatore richiese delle connessioni tramite internet, che dette connessioni vennero effettuate su... vennero effettuate appunto da questo computer e il soggetto che effettuò quelle operazioni non poteva essere in un luogo diverso rispetto all'abitazione del Sollecito e soprattutto che per gli argomenti ricercati e per la e-mail inviata quella inviata... la famosa e-mail inviata al Professor Baiocchetti il soggetto che ha effettuato questa attività non poteva essere altro che Raffaele Sollecito. Vi ricordate anche alla domanda che ha fatto il Pubblico Ministero al Dottor D'Ambrosio se lui aveva riscontrato l'esistenza dei famosi file di log cioè le connessioni internet sull'utenza fissa e il Dottor D'Ambrosio disse che questi file di log sull'utenza fissa non li aveva potuti riscontrare perché aveva in mano della documentazione che era relativa all'acquisizione fatta dalla Polizia Postale soltanto dal giorno primo 2007 in poi. In realtà questo dobbiamo ringraziare il

Pubblico Ministero c'è un decreto allegato 4 lettera V, un decreto del Pubblico Ministero che dispone l'acquisizione... un decreto del 9 novembre 2007 che non era probabilmente stato visionato dal Dottor D'Ambrosio e con questo decreto del Pubblico Ministero giustamente in data 9 novembre 2007 aveva disposto che ritenuta la necessità processuale di acquisire presso Fastweb STA di Milano il file log relativo agli accessi della rete internet navigazione effettuata... generata in utenza telefonica 075/966 in uso a Sollecito Raffaele relativo al periodo dal primo ottobre 2007 alla data di notifica cioè al 10 di novembre del 2007 dispone l'acquisizione quindi noi avevamo nel nostro fascicolo perché avevamo chiesto copia di tutto, anche questi file di log e il nostro consulente con le note indicate appunto all'allegato 4 ha risposto a quella che era la domanda del Pubblico Ministero il 26 settembre che non era riuscito a rispondere ma ha risposto con l'allegato appunto che abbiamo prodotto e cioè che effettivamente c'è stata interazione con quel computer di Raffaele con i famosi file di log all'interno dell'abitazione di Corso Garibaldi 110 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 del 30 ottobre e che quindi l'utilizzo del computer di Raffaele Sollecito è avvenuta esclusivamente, esclusivamente all'interno dell'abitazione di Corso Garibaldi 110 in relazione agli orari che appunto sono stati indicati, quindi oltre al fatto che in ogni caso il Raffaele Sollecito è colui che ha utilizzato quel computer per i motivi che abbiamo prima detto, in ogni caso a prescindere da questi file di log che sono diciamo la prova provata dell'esistenza del computer in quella casa e dell'utilizzo del computer in quella casa non era possibile utilizzare il computer presso altra abitazione e soprattutto presso l'abitazione di Via della Pergola perché come ci ha detto anche la Romanelli non era possibile effettuare connessioni internet presso quel posto, tutto questo per dimostrare che quanto ha dichiarato il famoso Gioffredi nel

corso della sua deposizione è frutto di mera fantasia, mai e poi mai Raffaele Sollecito si è mosso dalla sua abitazione il 30 ottobre del 2007, è rimasto all'interno della sua abitazione in Corso Garibaldi 110 e quel fantomatico soggetto anzi quella fila di quattro soggetti che avrebbe visto questo signore forse dotato di fervida fantasia non è vero, Raffaele Sollecito quanto meno era nella sua abitazione, questo per dimostrare appunto che non c'è mai stata conoscenza fra Raffaele Sollecito e Rudy Guede. Allegato 4 quello che vi ho indicato il CD dei file di log, Fastweb, il decreto del P.M. di cui ho parlato e le note del Dottor D'Ambrosio che confermano quello che ho indicato. Ultimo punto l'allegato 5, abbiamo depositato un CD contenente il colloquio tramite Skype intervenuto tra Rudy Guede e Giacomo Benedetti in data 19 novembre 2007, allora facciamo un po' di ordine sul punto, sarebbe la famosa chat di Rudy Guede. Rudy Guede come sappiamo perfettamente dopo l'omicidio se ne va, esce dall'Italia, il 4, il 5, il 6 di novembre non si sa con precisione viene comunque arrestato in Germania il 20 di novembre 2007, il 19 novembre 2007 Rudy Guede che nel frattempo era stato con un bel po' di ritardo rispetto ai fatti, era stato identificato come il soggetto che aveva lasciato l'impronta palmare nella stanza del delitto e prende contatti con il suo amico Benedetti, Benedetti Giacomo e inizia diciamo così uno scambio, una attività di colloqui tramite Skype sappiamo tutti che cosa è Skype tra il Giacomo Benedetti a Perugia e Rudy Guede. Questa attività, questo CD appunto di Skype con la registrazione della telefonata fatta fra persone consenzienti quali sono appunto il Giacomo Benedetti e Rudy Guede viene acquisita agli atti del Pubblico Ministero tant'è che appunto copie di questo CD che troverete all'allegato 5 lettera Z è stato estratto da noi dal fascicolo del Pubblico Ministero. Perché è importante questa conversazione e perché Giudici dovete ascoltarla, qui non serve la trascrizione, qui è necessario

ascoltare questi 36 minuti di conversazione fra Giacomo Benedetti e Rudy Guede, è importante perché forse è l'unico documento genuino di Rudy Guede. Rudy Guede al tempo il 19 di novembre 2007 non sapeva molto probabilmente di essere sentito e che la sua conversazione veniva poi registrata dall'amico con Skype e quindi Rudy Guede dice cose molto importanti, molto importanti che possono essere ben comprese da voi Giudici per la ricostruzione dell'evento. Ci parla dell'ora del delitto, ci parla del tipo di approccio sessuale che ha avuto con Meredith, l'approccio manuale, descrive dettagliatamente la finestra che avrebbe avuto il vetro infranto pur naturalmente e questo è evidente negando sempre qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio di Meredith, qualsiasi diretto coinvolgimento diretto nell'omicidio e negando addirittura di aver... negando anche di aver infranto la finestra. Ma questo è importante anche perché come vedete anche negli allegati, nell'ultimo allegato W gli articoli dei giornali Corriere della Sera, Repubblica del 10 novembre 2007 vedrete in questi articoli di giornale a tiratura nazionale risulta la piantina della stanza... della casa di Via della Pergola e viene considerata... viene indicata come finestra infranta non la finestra della Romanelli che sappiamo che è la finestra Romanelli ma la finestra della stanza di Meredith, quindi già Rudy Guede era fuori, se come sicuramente avrà avuto notizie dei fatti, delle circostanze tramite letture di giornali all'Estero non può... non si capisce come possa parlare della finestra della stanza della Romanelli quando in realtà tutti i giornali e le pubblicazioni che c'erano in quel periodo parlavano di altre cose, quindi significa che lui era bene a conoscenza di quello che era successo e del fatto che quella finestra era stata rotta ed era stata lasciata con le persiane aperte così come lui ci dice in questa chat. Racconta anche ed è importante sentirlo di un furto perpetrato ai danni di Meredith e di Amanda che non era mai emerso nel corso delle

indagini e che poteva conoscere solo colui che in realtà questo furto aveva perpetrato, evidente quello che sempre noi abbiamo detto Rudy Guede che entra per rubare e poi l'escalation violenta e l'omicidio, ma queste sono le mie considerazioni. Esclude importante Rudy Guede una partecipazione all'omicidio di Amanda Knox, non parlo poi del seguito degli interrogatori successivi perché anche negli interrogatori dal momento dell'arresto in poi perché questi non fanno parte del procedimento giustamente e infine descrive sempre in questa chat l'uomo che avrebbe aggredito Meredith come un soggetto con capelli scuri, bruni li chiama e non riconosce assolutamente il Sollecito in questa chat nonostante le domande dell'amico assolutamente non riconosce il Sollecito e teniamo presente che a quella data 19 novembre del 2007 tutti i giornali, tutte le televisioni d'Italia e del mondo avevano messo in... avevano pubblicato le foto e i filmati di Raffaele Sollecito. E' poi molto importante sentire questa chat per il tono freddo, glaciale e direi in certi versi anche sprezzante con il quale Rudy Guede tratta dell'argomento come se fosse una terza persona e non direttamente coinvolto trattandosi di una conversazione fra soggetti appunto consenzienti questa chat come tutti gli altri documenti indicati devono essere... devono far ingresso nel presente procedimento, perciò concludo con la richiesta di acquisizione di tutti i documenti indicati nella nota a vostro...

AVVOCATO BONGIORNO - C'è solo da aggiungere perché non è indicato in nota perché doveva essere un allegato in realtà alla consulenza tecnica del Professor Tagliabracci un documento adesso aggiungeremo a mano, si tratta delle famose regole della società di genetica forense, la Corte sicuramente ricorderà che nell'ambito della consulenza tecnica e poi nell'ambito anche dell'esposizione orale il Professor Tagliabracci aveva fatto riferimento all'esigenza di rispettare alcune regole e

contestando le procedure eseguite dalla Stefanoni facendo riferimento all'esistenza di regole scritte in inglese però non era stato allegato questo documento alla consulenza pertanto lo produciamo adesso, si tratta ovviamente... io ho voluto produrre in originale questo documento cioè secondo le regole in inglese sebbene c'è anche una traduzione fatta da noi però ovviamente trattandosi di interpretare le norme per come sono scritte queste norme lo vorrei produrre in lingua. Grazie. E c'è anche il consulente Pellerò a suo tempo si era riservato di produrre una consulenza quindi le produciamo in questo momento, questo è un allegato alla consulenza Tagliabracci, sono ripeto le regole della società di genetica forense, metto sopra una A per dare un minimo di nome al documento e l'altra è la consulenza tecnica di Pellerò che è uno dei nostri consulenti che è stato sentito nel corso del dibattimento.

AVVOCATO GHIRGA - Prima di... anch'io relativamente a consulenze di parte del Professor Torre, Dottor Patumi e Sarah Gino ricorderà la Corte preliminarmente poi il collega Dalla Vedova illustrerà i documenti pochi da produrre, all'udienza del 16 gennaio la Corte a una nostra richiesta di documenti disponeva che... al 16 gennaio prima udienza, ammette tutti i documenti prodotti tranne la lettera G che si ritiene di acquisire solo all'esito della deposizione dei consulenti (inc.), i consulenti (inc.) sono stati sentiti, chiedo un formale atto di acquisizione delle consulenze tecniche di parte 13 settembre 2008 e 20 ottobre 2008 correggendo un errore che era novembre nella (fuori microfono) 13 settembre 2008 e 20 ottobre 2008 prodotti al G.I.P., prodotte nell'istanza del 16 gennaio chiedo oggi un formale provvedimento di acquisizione, mi sembrerebbe così corretto sia il momento che aderisco all'Ordinanza della Corte, se saranno acquisite...

PRESIDENTE - Sì, sì, sui documenti.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Sui documenti... Avvocato Dalla Vedova,

noi abbiamo preparato una nota di deposito e forse possiamo distribuire le copie, sono solamente due che riteniamo rilevanti.

AVVOCATO GHIRGA - No non devo produrre nulla, chiedo una formale dichiarazione di acquisizione dei documenti prodotti con l'istanza del 16 gennaio 200 con l'Ordinanza di questa Corte.

PRESIDENTE - Però possiamo già farlo fin d'ora, si acquisisce le consulenze di parte menzionate ora dall'Avvocato Ghirga.

AVVOCATO GHIRGA - Fatta all'udienza del 16 gennaio 2009.

PRESIDENTE - E di cui all'udienza del 16 gennaio 2009 davanti a questa Corte. Prego Avvocato.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Presidente noi abbiamo una nota da depositare con due documenti, questo è l'originale, poi ne ho fatto copia (fuori microfono) da poter seguire, i documenti sono relativi al traffico degli sms che sono molti in inglese gli sms in entrata sul telefono di Meredith e sul cellulare... anche il cellulare di Meredith e il cellulare di Amanda Knox, abbiamo fatto una traduzione semplice e potrà vedere che ci sono dei messaggi che appunto essendo in inglese abbiamo ritenuto necessario metterli in italiano, lascio alla Corte poi la necessità se eventualmente si deve procedere con una traduzione giurata. Il secondo documento invece è il... è una lettera del testimone... anche questo è un documento che è arrivato soltanto recentemente, si tratta di uno dei testimoni ai quali abbiamo rinunciato Rich Kiersten (fonetico) che è la responsabile di questa galleria d'arte di Washington, di Seattle che scrive e abbiamo fatto anche qui una traduzione semplice in italiano, scrive a questa Difesa informando del motivo del quale non è potuta venire e sono motivi personali di carattere di salute e poi fa riferimento comunque al fatto che a noi ci premeva portare alla vostra attenzione e cioè che questa galleria aveva dato lavoro ad Amanda Knox ed aveva lavorato precedentemente all'arrivo qui a Perugia e ci sono delle considerazioni sul tipo

di persona che è Amanda Knox riferendo anche un episodio particolare di dove la Knox appunto si sarebbe dimostrata particolarmente attenta all'attenzione dei bambini e delle persone anziane e quindi tutto... diciamo confermando una positività del comportamento della Knox, quindi noi chiediamo l'acquisizione di questi due documenti. Grazie.

PRESIDENTE - Sì ecco magari sui documenti oggi portati all'attenzione la Corte si determinerà in modo unitario, ci sono altri...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Originale (fuori microfono).

PRESIDENTE - Altre istanze sui documenti, non so se le Parti Civili se vogliono a loro volta...

AVVOCATO MARESCA - Io uno Presidente, produco e chiedo l'acquisizione di una memoria, di una relazione integrativa alla memoria già redatta dalla Professoressa Torricelli consulente di parte in relazione alle osservazioni del Professor Tagliabracci relativamente alla documentazione aggiunta come da Ordinanza della Corte di fine luglio e depositata dalla Dottoressa Stefanoni, sono delle note integrative a firma della Dottoressa Torricelli, ho la copia per le parti.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero se vuole a sua volta... ci sono altre...

AVVOCATO PACELLI - Chiedo scusa signor Presidente...

PRESIDENTE - Avvocato Pacelli prego.

AVVOCATO PACELLI - Semplicemente in ordine all'ultima produzione documentale del collega Dalla Vedova, se ho ben capito si tratterebbe di una deposizione di un teste a cui la Difesa Knox aveva rinunciato, c'è opposizione da parte di questo Difensore perché è un modo atecnico di introdurre una deposizione testimoniale in assoluto divieto delle regole dibattimentali in virtù delle quali il teste deve essere escusso in contraddittorio quindi da questo punto di vista credo che l'irritualità di questa assunzione testimoniale non possa

trovare ingresso all'interno delle udienze di questo processo ,
per cui faccio formale opposizione per l'esclusione dell'ultimo
documento chiesto in produzione dal collega Dalla Vedova.

AVVOCATO MARESCA - Presidente dobbiamo interloquire sulle
produzioni perché così seguiamo l'ordine no?

PRESIDENTE - Sulle produzioni certo così esauriamo l'aspetto
documenti e poi passiamo all'altro... prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Io Presidente farei una
richiesta di produzione e poi risponderai se lei ritiene alle
richieste delle Difese. Per quanto riguarda la richiesta di
produzione è unica e il Pubblico Ministero chiede di poter
produrre la Sentenza di condanna di Rudy Guede emessa come ben
sapete dal Giudice per l'Udienza Preliminare, Sentenza di
condanna che per la parte relativa al furto che era stato
contestato anche al Guede in concorso con gli odierni imputati è
stato assolto e che pertanto avendo proposto appello solamente
il Guede a questa Sentenza di condanna per la parte qua è
passata in giudicato. E questa è la mia richiesta, è la nostra
richiesta.

AVVOCATO GHIRGA - (Fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Come?

AVVOCATO BONGIORNO - Qual è la parte (fuori microfono).

AVVOCATO GHIRGA - C'è un'attestazione del giudicato? Domanda.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - L'attestazione...
ovviamente non può esserci un'attestazione di passaggio in
giudicato perché l'attestazione si ha solo quando tutta la
Sentenza passa in giudicato ma tutti diciamo i conoscitori del
diritto sanno che quando un capo della Sentenza...

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Sì, sì, ecco lasciamo concludere il Pubblico
Ministero poi le altri parti potranno interloquire sulle
richieste di produzioni come ora stanno facendo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Esatto, quando un capo

della Sentenza non è impugnato passa in giudicato dopo il trascorrere del tempo previsto dalla legge, noi abbiamo... produciamo l'attestazione della data del cancelliere che attesta la data di deposito dell'appello da parte del Guede 9 marzo e la fissazione dell'udienza relativa all'appello proposta esclusivamente dall'imputato a meno di non ritenere che i Difensori di Rudy Guede abbiano impugnato anche l'assoluzione, cosa che ovviamente non sarebbe possibile.

PRESIDENTE - Prego, ci sono altre richieste di produzioni?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Non ci sono altre... se il Pubblico Ministero vuole anche interloquire come ha fatto già il Difensore di Parte Civile. Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì infatti vorrei interloquire sulle richieste di produzione, allora per quanto riguarda... cioè che poi sono state richieste diciamo con una motivazione anche un po' troppo approfondita, va be'.

AVVOCATO MAORI - (Fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No approfondita perché insomma è un'anticipazione della discussione ma comunque non voglio polemizzare assolutamente, allora nulla quaestio per la documentazione relativa a quello che in memoria viene definito allegato 1, non ne vedo l'utilità, è una documentazione perfettamente e totalmente inutile ai fini del decidere ma comunque non ci si oppone alla produzione di questi pareri negativi, rigetti da parte del G.I.P. eccetera eccetera, il fatto che la stessa Polizia Scientifica ovviamente su disposizione del Pubblico Ministero abbia redatto un'altra successiva e più approfondita con tecnici diciamo più specializzati un'altra relazione che ha accertato che quell'impronta doveva essere attribuita alla scarpa di Rudy e non alla scarpa di Sollecito insomma fa (inc.) su ogni altra considerazione circa la volontà della Polizia Scientifica o del Pubblico Ministero titolare dell'indagine di nascondere prove o

di perseguire un soggetto piuttosto che un altro, nessuna questione circa... neanche nessuna obiezione, nessuna opposizione circa l'acquisizione del blog di Sollecito che naturalmente è inutile dirlo la Corte lo potrà verificare attraverso la lettura di tutti i provvedimenti non è stato certo elemento dirimente e determinante ai fini dell'applicazione della misura cautelare nei confronti di Raffaele Sollecito...
VOCI - (In sottofondo).

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Scusate per favore...

PRESIDENTE - Se possiamo evitare questo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No anche perché io sto parlando a braccio e quindi se mi distraigo perdo il filo.

PRESIDENTE - Scusate ecco se possiamo evitare questo brusio che poi diventa fastidioso per chi più vicino si trova e sta parlando e ascoltando. Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi dico nessuna opposizione anche se si rappresenta anche qui la totale completa inutilità della produzione ai fini del decidere così come era stato un elemento ad colorandum questo blog nella economia di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale che hanno avuto come indirizzatario Raffaele Sollecito e tralascio così i commenti che anche qui insomma si sono voluti fare con le insinuazioni sull'omissione dell'anno, sull'omissione di parte della data di quel blog da parte della Polizia. Per quanto riguarda l'orario di arrivo della Polizia Postale quindi per quanto riguarda le acquisizioni richieste ed elencate come allegato 3... dunque il tabulato... i tabulati telefonici di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox credo che siano già a disposizione della Corte per cui non solo non mi oppongo ma ritengo che la richiesta sia ultronea perché già la Corte li ha a sua disposizione. Per quanto riguarda invece il CD relativo alle immagini della telecamera numero 7 del parcheggio di Sant'Antonio del 2/11/2007 nonostante la ricostruzione fatta

dalla Difesa sia estremamente suggestiva tuttavia non solo non risponde al vero ma non risponde neanche a quello che la Corte potrebbe vedere e desumere visionando quel CD, allora non c'è una formale opposizione all'acquisizione del CD, anzi direi che il Pubblico Ministero aderisce a questa richiesta di acquisizione e ovviamente divisione collettiva di questo CD ma poiché la Difesa si è prolungata nel voler spiegare e dimostrare che cosa si dovrebbe desumere da quella visione e cioè che alle 12:36 è passata per la prima volta la Grande Punto della Polizia Postale e sicuramente quella era la prima volta che passava senza trovare la casa, che alle 12:41 era già di ritorno e possiamo anche fare un esperimento è impossibile che tutto il giro si faccia in meno di 5 minuti, il giro che hanno rifatto da Porta Pesa poi ritornando sotto l'arco di Porta Pesa riscendendo giù Università per Stranieri Via della Pergola e infatti mi pare che gli Ispettori abbiano detto che dopo una decina di minuti sono ripassati... non lo ricordo anzi, cioè ometto di dare indicazioni temporali perché non lo ricordo con precisione ma conoscendo le zone io sono perugina e anche voi conoscete Perugia, da Via della Pergola rifare tutto il giro per ritornarci 5 minuti all'una e mezza... a mezzogiorno e mezzo orario di punta è assolutamente impossibile quindi che cosa voglio dire, la ricostruzione offerta oggi e che dovrebbe essere possibile verificare da questo CD è questa alle 12:36 c'è il primo passaggio della Polizia Postale che non ritrova la casa, alle 12:41 c'è il secondo passaggio della Postale, poi la macchina passa, alle 12:48 sempre orario della... come si dice del parcheggio una persona che sicuramente dice la Difesa bontà sua è Battistelli che va verso casa di Via della Pergola, allora la lettura che offro io di quelle immagini e vi anticipo che i visi, le persone non si vedono per niente e anche individuare il tipo di macchina necessita di una certa dose di fantasia, alle 12:36 è la fine del secondo giro la Polizia si ferma e come ha

detto Battistelli... Battistelli scende e va verso Via della Pergola, Marzi non può scendere perché non c'è un buco dove parcheggiare la macchina quindi va avanti, gira un po', ritorna indietro perché non trova parcheggio sempre sulla stessa...

PRESIDENTE - Sì però solo ai fini della acquisizione dei documenti.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Lo so.

PRESIDENTE - Io capisco che l'esposizione dell'Avvocato Maori è stata...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente io devo rispondere... appunto.

PRESIDENTE - Si è diffusa ma era per la richiesta di acquisizione, questa è diciamo una replica tanto più che...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - La chiedo anch'io l'acquisizione per motivi diametralmente opposti.

PRESIDENTE - Quindi magari ecco, poi ci sarà tempo nella...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh no ma io chiedo l'acquisizione ma per motivi assolutamente... diametralmente opposti.

PRESIDENTE - Ai fini di quello che serve per l'economia dell'atto che stiamo compiendo e cioè solo valutare l'acquisibilità di documenti.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì ma mi lasci parlare così come ha lasciato parlare la Difesa.

PRESIDENTE - Sì ma senza (voci sovrapposte) i temi della discussione eventuale ovviamente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh ma dato che c'è stata un'anticipazione da parte della Difesa Presidente...

PRESIDENTE - Sì ma era per illustrare il documento e l'acquisibilità del documento.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi io ritengo che sia utile per... invece per far capire che alle 12:36 Battistelli era già uscito e Marzi girava perché non riusciva a trovare

parcheggio e alle 12:48 eventualmente, eventualmente è il Marzi che raggiunge il Battistelli che era già abbondantemente andato in Via della Pergola. I tabulati di Filomena Romanelli, Zaroli Marco e Altieri Luca non sono stati come dire...

PRESIDENTE - Messi a disposizione?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No.

PRESIDENTE - Allegato 3 bis.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè non ho sentito le motivazioni ma comunque non c'è nessuna opposizione. I file di log credo che la Corte ce l'abbia già a disposizione, i file di log relativamente alla navigazione internet dell'utenza di Raffaele Sollecito.

PRESIDENTE - Questo è allegato 4 quindi non c'è opposizione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Esatto, c'è opposizione però alle note integrative.

PRESIDENTE - Note Dottor D'Ambrosio?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Del Dottor Gigli e del Dottor D'Ambrosio in quanto sono note da quanto è stato esposto dalla Difesa che riguardano un argomento che non è stato trattato durante l'escussione in contraddittorio del Dottor D'Ambrosio perché anzi a mia precisa domanda appunto lui disse che i file di log non erano stati... del 30 ottobre non erano stati esaminati e quindi non si è potuto poi in contraddittorio esaminare il Dottor D'Ambrosio per come dire comprendere e fargli dire dinanzi alla Corte e in contraddittorio che cosa aveva tratto dalla lettura di questi file di log, quindi io ritengo che la produzione di note integrative che riguardano un argomento non trattato nel corso dell'escussione del consulente tecnico violi la norma di cui all'articolo 511 terzo comma c.p.p. che io già eccepisco sin da ora visto che si tratta di nullità relativa come dice la Corte di Cassazione, quindi eccepisco sin da ora qualora la Corte dovesse ritenere di acquisirla. Sorprende che la Difesa voglia la produzione di un

colloquio che riguarda Rudy Guede tenuto conto che si è opposta invece all'acquisizione del suo interrogatorio che è sicuramente stato compiuto in condizioni di maggiore garanzia sia per lo stesso Rudy Guede che lo ricordiamo è imputato di reato connesso con un procedimento ancora pendente perché pende appello e non è stata ancora celebrata la prima udienza e invece vogliono, vorrebbero anzi produrre cioè estrapolare da tutto il materiale che è stato acquisito a carico o nei confronti o anche in favore se vogliamo di Rudy Guede estrapolare un solo atto che è da considerare un atto di indagine perché è una conversazione che tra l'altro è stata stimolata dalla stessa Polizia di Stato per... quando si cercava di capire anche dove si fosse cacciato Rudy Guede, è una conversazione che io credo che tenuto conto che non riguarda... non può essere... diciamo il divieto non può risiedere nel divieto di letture perché il divieto di letture riguarda le dichiarazioni rese dinanzi al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria eccetera ma a maggior ragione tenuto conto che ci sono delle dichiarazioni anche parzialmente confessionarie che Rudy ha reso in assenza di qualunque garanzia difensiva in una sede in cui Rudy Guede non è imputato ma è solo un duecentodieciista passatemi il termine, comunque imputato di un reato oramai connesso perché separato, anche gli atti relativi al processo di Rudy Guede sono fisicamente e ontologicamente e formalmente e sostanzialmente separati dagli atti a carico di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito non vedo a che titolo possa trovare ingresso una conversazione in cui peraltro non si fa cenno né nel bene né nel male, correggimi se sbaglio, agli odierni imputati, non solo non c'è interesse ma ci sarebbe una grave violazione del diritto di difesa nei confronti dell'imputato che ancora ha un procedimento pendente e comunque sarebbe del tutto irrilevante ai fini della posizione degli odierni imputati. Per il momento non ho nulla, aspetto le richieste ex articolo 507.

AVVOCATO MARESCA⁴ - Presidente sono telegrafico, faccio mie tutte le deduzioni del Pubblico Ministero opponendomi anch'io alla produzione della nota integrativa Dottor Gigli e D'Ambrosio di cui all'allegato 4, mi oppongo inoltre alla produzione del CD allegato 5 contenente la conversazione tra Benedetti e Rudy Guede segnalando comunque che nella lunga esposizione della Difesa Sollecito a sostegno di queste richieste... ecco nella lunga esposizione della Difesa Sollecito si fa riferimento a dei ritenuti passaggi che si possono ricavare da questa conversazione che sono tutti da individuare perché le interpretazioni sono evidentemente diverse e quindi a mio avviso non si può certo sostenere ai fini della acquisizione del CD della conversazione su Skype tra Benedetti e Rudy Guede peraltro pacificamente atto di indagine perché realizzato con il controllo della squadra mobile di Perugia il Benedetti è stato utilizzato unicamente per l'individuazione dell'allora... in quel momento latitante Rudy Guede quindi è pacificamente un atto di indagine, sicuramente se ne ricavano delle certezze leggendo la memoria ed ascoltando la Difesa Sollecito che viceversa... non vi sono quanto meno non ricavabili da questa conversazione per fortuna da altri riferimenti medico legali e così via per cui l'ora del delitto, il tipo di approccio sessuale, la descrizione dettagliata della finestra sono tutte riflessioni difensive che sentiremo poi nell'esposizione nelle Difese ma non certo ai fini di sostenere l'acquisizione di questo colloquio e di questa registrazione a cui mi oppongo.

AVVOCATO PACELLI - Nessuna osservazione.

PRESIDENTE - Sulle richieste di produzione da parte delle Parti Civili e del Pubblico Ministero se le Difese vogliono su questo dire qualcosa, ecco magari su questo CD così per avere anche elementi di valutazione ai fini sia pure della sola acquisibilità, questo CD contenente chat tra Rudy Guede e Giacomo Benedetti come è venuto fuori cioè come è stato...

AVVOCATO MAORI - Naturalmente lo abbiamo preso dal fascicolo del Pubblico Ministero, è un atto che è contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero. Su questo il Pubblico Ministero non può non...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - E' un atto di indagine infatti.

AVVOCATO BONGIORNO - Questo processo credo che la Corte comunque lo sappia così... ovviamente era un processo che vedeva prima coimputato Rudy Guede pertanto nell'ambito del fascicolo del P.M. esiste una serie di atti che poi non sono stati trasferiti alla Corte, essendo però pacifico che nell'ambito della imputazione secondo la ricostruzione accusatoria Rudy Guede avrebbe posto in essere l'omicidio in concorso con gli odierni imputati...

AVVOCATO MARESCA - Però Presidente le repliche non sono ammesse mi pare.

PRESIDENTE - No, no, era una richiesta di chiarimento, scusate per favore ha ragione l'Avvocato ma ha ragione anche l'Avvocato che ora stava parlando perché era un'esigenza di chiarimento che era... che proveniva dalla Corte. Ecco per sapere un po' perché noi non sapevamo...

AVVOCATO BONGIORNO - Ci è stato chiesto come mai un documento che è stato definito in sede di replica di indagine come se non si sapesse da dove veniva.

PRESIDENTE - La Corte non lo sa ovviamente.

AVVOCATO BONGIORNO - Siccome loro non lo possono sapere per un problema procedurale ed è stata una richiesta credo doveroso e credo che poi una mia caratteristica di solito è la sintesi, stavo soltanto spiegando che era un documento non che abbiamo preso noi dalla Difesa di Rudy Guede ma che... ma lo potrà confermare credo anche il P.M. fa parte del fascicolo e l'abbiamo prodotto perché è un documento della viva voce di un soggetto che viene considerato autore del reato, stop, per questo.

PRESIDENTE - Era solo un'esigenza ecco per completare in quella esposizione, poi magari se le Difese vogliono interloquire su queste produzioni ulteriori, cioè non ulteriori ma individuate, indicate dalle Difese...

AVVOCATO BONGIORNO - No io ho visto che c'è stata una grande appassionante discussione su tutti questi documenti che forse durante l'istruzione dibattimentale non c'è mai stata perché io sono abbastanza favorevole invece all'acquisizione normalmente di tutti i documenti, noi ci opponiamo soltanto e dico subito esempio che io non mi opporrei mai al documento della Parte Civile, sono delle esposizioni che fa il suo consulente vanno benissimo, per quanto concerne esempio le opposizioni nostre ve le firmiamo come memorie quindi non ho questi problemi, l'unico documento al quale mi devo ma necessariamente opporre è... anche per il modo in cui è stata formulata la richiesta è questa Sentenza nei confronti di Rudy perché mi stavo quasi confondendo dopo l'esposizione del P.M. che parlava di una parte della Sentenza che si riferiva ad un capo di imputazione e pensavo quasi che ci fosse stato un processo diviso in due. Attenzione c'è un solo processo a carico di Rudy Guede per omicidio e poi nell'ambito di questo processo c'era anche un capo di imputazione per furto, essendoci due capi di imputazione e un unico processo è chiaro che la Sentenza non è che passa in giudicato e la motivazione comunque è unica per cui è evidente che il divieto di trasferire le Sentenze che non sono passate in giudicato nell'ambito del fascicolo è un divieto che fa riferimento a un'unica Sentenza altrimenti noi travaseremmo una Sentenza non passata in giudicato perché soltanto un capo di imputazione è passato in giudicato, quindi io sotto questo profilo mi oppongo, dopodiché proprio nell'ambito ripeto di questo processo ne ha dato atto il P.M. invece tutta la parte dell'omicidio ovviamente che è oggetto della motivazione, per questo mi ero fatta dare il documento è oggetto di impugnazione

quindi c'è tutta una impugnazione che ancora andrà avanti, quindi non sono due processi, è un'unica Sentenza con dei capi di imputazione, quindi non è che si può dire: "faccio andare avanti perché è passata in giudicato un capo di imputazione anche la motivazione per l'omicidio" quindi sotto questo profilo c'è questa opposizione; invece ripeto per la Parte Civile non c'è nessuna opposizione.

AVVOCATO GHIRGA - Noi ci associamo non potendo una dichiarazione del cancelliere supplire il concetto che ha illustrato la collega, c'è scritto "irrevocabile il 14 marzo 2009" ma il principio deve essere l'unitarietà della Sentenza, ci associamo.

PRESIDENTE - Intendimento della Corte è ritirarsi in camera di consiglio per una valutazione unitaria, quindi possiamo procedere anche alla illustrazione se ce ne sono altrimenti il 507 è anche... prevede anche una iniziativa di ufficio della Corte quindi... che è comunque oggetto di valutazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Certo, speriamo che coincida quella di ufficio con la nostra.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO BONGIORNO - Vedrà invece Presidente e i Signori rappresentanti l'Accusa e la Parte Civile sarò assolutamente breve nella mia esposizione segnalando solo quegli argomenti che poi consentiranno alla Corte di prendere una decisione in base ai parametri indicati dall'articolo 507, sapete che l'articolo 507 chiede... prevede la acquisizione di nuove prove. È chiaro che di fronte a un processo lungo e con detenuti normalmente si cerca di abbreviare i tempi e non chiedere mai le nuove prove, tuttavia noi e adesso faremo l'elenco di queste richieste, non so se si assoceranno le altre parti ma le nostre richieste derivano dal fatto che riteniamo che pur essendo consapevoli dell'innocenza di Raffaele Sollecito e pur essendo consapevoli del fatto di avere confutato tutte le prove il peso che assume questa decisione impone che siano risolti anche i dubbi che

possono essere nati a seguito soprattutto dei confronti che ci sono stati in aula tra i consulenti dell'Accusa e i consulenti della Difesa. Io vi ricordo che da questa premessa comprenderete bene che in questa mia parte di esposizione di richiesta ex 507 farò riferimento in particolare alla richiesta di una perizia e dico subito che noi pregheremmo la Corte di nominare comunque un collegio peritale vista l'importanza delle richieste e vista la complessità soprattutto delle questioni scientifiche che dovranno essere risolte, dico per completezza e poi passo all'elenco delle singole richieste che noi chiediamo queste prove che hanno soprattutto ad oggetto delle perizie DNA lo dico subito coltello e DNA reggiseno e poi alcune richieste di una perizia medico legale proprio perché questo è un processo in cui ha assunto un rilievo centrale la prova scientifica. Nel momento in cui voi dovrete valutare il rilievo di queste nuove prove lo dico soprattutto per i Giudici non togati anche se so che normalmente i Giudici togati spiegano tutto questo quindi non voglio assolutamente supplire a quello che faranno in camera di consiglio, ovviamente vi ricordo che quelli che avete sentito sono consulenti quindi hanno prospettato quello che diceva una singola parte e quello che io sto chiedendo sono dei periti che sceglierete voi, soggetti terzi e lo ritengo essenziale soprattutto per la natura di questo processo che non è un processo con una prova diretta ma un processo indiziario e in un processo indiziario con una prova scientifica di questo genere l'acquisizione ex 507 io credo che sia assolutamente indispensabile, per processo con prova diretta che non è questo si intende se noi dovessimo soltanto dimostrare "tizio ha visto caio" e voi dovevate valutare solo se tizio ha visto caio invece in questo caso dalle prove scientifiche voi dovette dedurre se sono attribuibili a Raffaele Sollecito, se quell'eventuale presenza significa compartecipazione. Questo significa che ci troviamo di fronte un processo indiziario e che la prova

scientifico ha un rilievo sicuramente decisivo ed allora su cosa chiediamo questa perizia: noi chiediamo una perizia per dirimere dei dubbi che sono elencati in maniera dettagliata in alcune note che adesso depositeremo ricordando che proprio perché si tratta di una richiesta di perizia sul punto a nostro avviso si deve fare specifico riferimento a quelli che sono i dubbi che sono emersi e alle ragioni per le quali ve lo chiediamo. Noi chiediamo primo tema... noi chiediamo una perizia che abbia ad oggetto quel reperto peculiare che è stato anche portato in aula e cioè il gancetto del reggiseno che è il reperto 165, la traccia in particolare trovate... ricordate la traccia sul gancetto del reggiseno è quello del 165 B perché chiediamo questa perizia e che oggetto deve avere questa perizia, dico subito che io non voglio dire: "chiedo una perizia e basta" vi dirò addirittura i quesiti che noi... o comunque le ragioni specifiche che ovviamente ci siamo fatti anche segnalare dai nostri tecnici in modo tale da favorire poi una vostra valutazione completa. Il reperto sul quale chiediamo la perizia è il reperto 165 B che è il reperto in cui è stato trovato del materiale biologico presumibilmente cellule di sfaldamento, chiediamo la perizia perché si tratta di un peculiare reperto nell'ambito del quale la traccia e questo dovrà essere oggetto di accertamento è una traccia che ha una caratteristica particolare e cioè è una traccia mista come ricorderete nella relazione che avete agli atti della Dottoressa Stefanoni non troverete mai nemmeno nell'ottica accusatoria scritto che nell'ambito di questo gancetto era una traccia semplice attribuibile a Raffaele Sollecito ma una traccia mista e cioè una traccia che appartiene ad almeno di due individui dei quali uno di sesso maschile, quindi voi sapete l'hanno detto tutti i consulenti che si sono succeduti il tipo di analisi scientifica diventa più difficile quando ci si trova di fronte una traccia mista, questa... sapete che noi abbiamo messo in discussione e

anche su questo noi chiederemo un approfondimento al collegio peritale abbiamo messo in discussione anche le procedure di repertazione, per procedure di repertazione si intendono quelle procedure che vengono seguite per acquisire un reperto e in particolare vorremmo che si chiedessero ai periti se quelle procedure che noi ritenevamo, riteniamo debbano essere poste in essere seguendo quelle regole che oggi sono state prodotte, se quelle procedure sono state disattese e quali sono le conseguenze delle violazioni di quelle procedure, vogliamo che i periti ci dicano se si può considerare effettivamente una traccia genuina una traccia che viene rinvenuta su un gancetto che è stato trovato 45 giorni dopo l'inizio degli accertamenti scientifici, vogliamo chiedere ai periti se è possibile fare... considerare, far assurgere al rango di prova un gancetto che pacificamente è stato rinvenuto in un luogo diverso da quello in cui era stato individuato e fotografato la prima volta. Ricorderete nel video se volete lo potrete riverificare, gancetto di reggiseno trovato 45 giorni dopo ma non dove era stato fotografato ma oltre un metro e mezzo dopo. Chiederemo tra l'altro ai periti se il fatto che sia stato trovato sotto un tappetino può avere inciso sulla bontà e genuinità della traccia. Chiederemo anche ai periti, a questo collegio peritale se è mai capitato nella storia delle tracce che siano stata repertate tracce dopo perquisizioni fatte dalla Polizia non Scientifica perché legittimamente ripeterò questo avverbio per sempre, legittimamente era entrata la Polizia non Scientifica per fare delle perquisizioni, per prendere e spostare oggetti ma siccome questo reperto è stato trovato dopo queste perquisizioni io voglio sapere se è possibile dopo una perquisizione di quel genere assumere quel tipo di prova. Chiederemo infine ai periti se i guanti monouso devono essere effettivamente cambiati o se non necessariamente devono essere cambiati ogni qual volta si tocca un oggetto perché come sapete sul problema dei guanti

monouso dal video che 'è stato prodotto si è visto che talvolta... io non voglio dire sempre perché il video non ci può rappresentare una sequenza unica però talvolta sicuramente i guanti sono stati utilizzati per toccare più reperti e io voglio sapere perché i guanti monouso si chiamano monouso e se per monouso si intende che un singolo reperto deve essere toccato una sola volta. Infine chiederemo e questa è la parte più scientifica se e quali errori di laboratorio sono stati posti in essere e in particolare rispetto alle contestazioni che sono state fatte dal Professor Tagliabracci sulla omessa diagnosi generica del materiale repertato, se l'omessa diagnosi generica cioè quella che si fa in laboratorio all'inizio per capire che cos'è questa traccia, se il fatto di dire cellule di sfaldamento è sufficiente o se si sarebbe dovuto fare altro, chiederemo ai periti se il fatto che non è stata fatta una seconda amplificazione sia decisivo o sia irrilevante. Infine vogliamo che si sottopongano ai periti tutto ciò che è stato portato in quest'aula e letto in modo diametralmente opposto dalla Dottoressa Stefanoni e dal Professor Tagliabracci, ricorderete che abbiamo portato in aula gli elettroferogrammi e cioè quei famosi picchi che dovrebbero essere la dimostrazione di un DNA attribuibile a Raffaele Sollecito e ricorderete perfettamente come l'altezza di un picco può essere decisiva per stabilire l'appartenenza a tizio piuttosto che caio ma proprio l'altezza di un picco è stata interpretata in maniera opposta. Chiederemo inoltre ai periti se la quantità di materiale biologico era una quantità idonea a procedere oppure no; ma chiederemo anche di fare approfondimenti sul reperto 36 e cioè sul famoso coltello anzi sulla lama del coltello, in particolare chiederemo che il rilievo A... il fatto che non è stata ripetuta l'amplificazione dell'estratto della traccia B e chiederemo anche ragione del contrasto che è stato qui evidenziato in maniera chiarissima come si può spiegare il contrasto che è emerso e cioè di una

annotazione di impossibilità di reperire il... di fare un'indagine sul reperto perché ricorderete la famosa annotazione too low e nello stesso momento il fatto che si sia andato avanti, ricorderete che nell'ambito degli ultimi documenti che sono stati depositati il 30 luglio è emerso che il reperto 36 aveva una quantità talmente minima di materiale che secondo la nostra ricostruzione non si sarebbe nemmeno dovuti procedere all'inizio di una analisi biologica, ci diranno i periti se si sarebbe potuto fare. Ed allora su questo punto vi dico quello che noi chiediamo sul coltello e DNA. Chiede la Difesa di Raffaele Sollecito di procedere ad accertamenti sul materiale biologico rinvenuto sui due reperti e prelevato dalla Polizia Scientifica precisando nella natura e in particolare se nel caso del gancetto si tratti di cellule epiteliali e nel caso del coltello di sangue come ipotizzato dalla Polizia Scientifica, di procedere ad accertamenti per precisare se si tratta di materiale biologico umano e in caso di esito positivo all'estrazione, alla quantificazione e all'esame del DNA per identificare a chi appartenga il materiale in questione tenendo però presenti le raccomandazioni della società internazionale di genetica forense. Chiederemo inoltre di ricostruire attraverso gli atti la documentazione fornita dalla Polizia Scientifica e quanto dichiarato dalla Dottoressa Stefanoni nel corso delle sue deposizioni in udienza preliminare e dibattimento la storia analitica dei due reperti nella fase della repertazione fino a quello dell'analisi elettroforetica precisando per ciascuna fase se essa si sia svolta correttamente secondo le raccomandazioni che abbiamo prodotto. Qualora tutto ciò che noi chiediamo in questi primi quesiti non dovesse essere ritenuto possibile quindi fare questi tipi di accertamenti noi avremmo delle richieste subordinate e cioè innanzi tutto precisare per quali motivi non si possono fare questi accertamenti quindi se ci sono stati degli errori di laboratorio e comunque qualora non ci

fosse più materiale biologico a questo punto almeno rispondere ad altri quesiti e cioè precisare quale sia la quantità di DNA estratta dai due suddetti reperti in base alla documentazione fornita dalla Polizia Scientifica indicando in caso di non quantizzabilità se sarebbe stato opportuno non procedere a ulteriori analisi e quali rischi per l'affidabilità dei risultati avrebbe comportato la prosecuzione dell'analisi. Ultimo quesito sul DNA noi chiediamo di procedere a rivalutazione dei tracciati elettroforetici dei due reperti prodotti dalla Polizia Scientifica al fine di verificare se essi presentino i requisiti previsti dalla società internazionale di genetica forense per potervi estrapolare profili genetici affidabili, se si tratta di profili genetici misti, quanti siano i possibili contributori e in quale proporzione ciascuno di essi ha contribuito al profilo, questo perché si tratta di traccia mista quindi vogliamo sapere se... quanti sono i contributori, di che sesso sono, in base a questa diversa proporzione e ai risultati della quantificazione se per il o i minori contributori si sia trattato di una situazione di low copy number cioè se era una tale quantità minima che non doveva consentire nessuno tipo di analisi, quali siano i genotipi verosimili dei diversi contributori, se tra i vari genotipi verosimili dei diversi contributori e diversi loci vi sia anche quello di Raffaele Sollecito, se la procedura seguita nell'interpretazione dell'elettroferogramma sia corretta, quindi alla luce di tutto questo ovviamente abbiamo voluto essere anche precisi nel fare i quesiti perché già in questo modo sottoponiamo a voi quello che secondo noi deve essere il tema, quindi su questa prima parte quello che noi chiediamo sono questo tipo di approfondimenti tutti che si riferiscono in parte come avete visto al gancetto e in parte... analisi sul materiale rinvenuto sul gancetto altra analisi per quanto concerne il materiale rinvenuto sul coltello. E questa era la prima parte

delle nostre richieste, la seconda parte delle nostre richieste e anche qui noi chiediamo un collegio peritale come vi anticipavo noi vogliamo degli accertamenti precisi sull'epoca della morte. Perché vogliamo questi accertamenti è perché noi riteniamo che non sia soddisfacente quello che è finora avvenuto in aula, io comprendo bene che normalmente la Difesa quando non emerge un dato deve essere soddisfatta perché tanto nel dubbio di un orario di morte si può giocare più o meno una carta a favore della Difesa, però qui c'è qualcosa che a noi non sta bene, siccome noi abbiamo prodotto come poi raramente avviene la prova positiva di alcune ore in cui Raffaele Sollecito comunque aveva delle interazioni attive al computer è chiaro che l'individuazione dell'orario preciso della morte potrebbe essere decisiva al fine di poter escludere senza poi nemmeno procedere ad altri accertamenti la possibilità che Raffaele Sollecito fosse presente in quei luoghi, intendo cioè dire che il fatto che comunque sia ci sono dei momenti di interazione attiva fanno sì che a noi non basta quel tipo di risposta piuttosto generica che finora è stata fornita in merito all'orario della morte perché voi ricordate che rispetto all'orario della morte è stato fornito in realtà un intervallo di tempo un po' troppo ampio, mi si potrebbe dire: "ma se finora non è stato ristretto questo orario perché dovrebbero farlo i nuovi periti" si possono essere periti super partes, anzi non diciamo questa parola che però è troppo usata, periti nominati dalla Corte e quindi periti non di parte però gli elementi sono gli stessi. Gli elementi non sono gli stessi Signor Presidente e Signori della Corte perché come tra l'altro immagino avrete notato autonomamente senza bisogno di questa mia sollecitazione mentre il nostro consulente di parte il Professor Introna è arrivato a individuare un lasso di tempo più circoscritto ponendo a confronto una serie di dati e cioè lo stomaco pieno, il transito gastrico non iniziato e il contenuto gastrico, gli altri consulenti e devo dire anche i

periti nominati dal G.I.P. è come se non avessero fatto quest'ulteriore passaggio e cioè vero è che sono stati generici ma non perché non sarebbero potuti andare oltre ma perché hanno messo quel tipo di approfondimento che invece sarebbe stato agevole fare, perché? Perché dalle amiche di Meredith Sofie Pourton, Emy Frost e Robin Button credo, le amiche di Meredith le troverete indicate nella nostra istanza hanno descritto il contenuto dell'ultimo pasto di Meredith pizza con pomodori e mozzarella, vegetali e torta di mele, allora ponendo a confronto il contenuto del pasto con lo stomaco che era ancora pieno e il transito non iniziato si può a nostro avviso individuare un lasso di tempo più ristretto nel quale sarebbe avvenuta la morte, è chiaro che se quindi questo lasso di tempo per ora così ampio riesce a restringersi è evidente che voi avete un elemento più concreto e certo sul quale fare affidamento e noi come Difesa possiamo anche proporvi come alibi di ferro di Raffaele Sollecito la interazione al computer, per cui anche questa è un'analisi che a mio avviso non può essere omessa. Gli ultimi due temi che sottoponiamo alla vostra attenzione ancora una volta partono da questo presupposto, vero è che abbiamo avuto delle tesi scientifiche diametralmente opposte e vero è che in teoria la Corte potrebbe dire: "io preferisco quelle dell'Accusa" però è anche vero che dicendo: "io preferisco quelle dell'Accusa" occorrerebbe a) che il consulenti dell'Accusa fossero stati specifici, b) superare tutti gli elementi proposti dai consulenti della Difesa; ebbene con riferimento a questi due temi in realtà i consulenti dell'Accusa e i periti perché su questo sono stati sentiti anche i periti hanno fornito delle argomentazioni a nostro avviso piuttosto generiche che sono state in realtà del tutto confutate con elementi concreti e specifici dei nostri consulenti. Faccio riferimento al tema compatibilità del coltello sequestrato con le ferite perché noi chiediamo un approfondimento, perché le

affermazione sulla non incompatibilità sono state basate su alcuni errori in particolare è stato del tutto omesso lo vedrete rileggendo gli atti non so se ora o successivamente, in particolare questa non incompatibilità è stata affermata genericamente e non è stato fatto una specifica analisi di confronto con le dimensioni delle ferite e questo quindi è un tipo di accertamento che va fatto così come è un tema rilevante tra l'altro oggetto di domande più volte anche da parte del Presidente della Corte è quello della pluralità o unicità dell'aggressore, su questo quasi nessuno è riuscito a fornire degli elementi certi però per riuscire ad arrivare a queste conclusioni talvolta si è affermata l'esistenza di ecchimosi digitali che guardando gli atti vedrete addirittura non esistono, pertanto questo tema della pluralità degli aggressori che talvolta è stato lanciato è stato affidato a degli elementi lo vedrete nella nostra istanza che in realtà sono del tutto privi di riscontro e allora su questo tema passiamo alle richieste della Difesa ex articolo 507. Prima richiesta: nominare un collegio peritale al fine di definire in termini percentualistici specificandone la credibilità logica l'epoca di morte della Kercher riferendo sulla utilizzabilità di tutti i rilievi tanatocronologici acquisiti nel corso del processo e in particolare ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico, questi elementi non sono stati mai presi in considerazione in maniera completa dai periti quando hanno fatto affermazioni sull'orario della morte, quindi sono state fatte affermazioni sull'orario della morte ma non tenendo conto di questi elementi. Seconda richiesta: analizzare la compatibilità tra coltello in giudiziale sequestro e lesività da punta e taglio presente sul collo della Kercher mediante a) esame delle rappresentazioni iconografiche delle caratteristiche morfologiche e delle ferite da punta e taglio presenti sul collo della Kercher, b) esame del filmato dell'autopsia necessario per

la ricostruzione dei tramiti (inc.) da ciascuna ferita da punta e da taglio, a nostro avviso tra l'altro è importantissimo mettere a disposizione del collegio proprio quel filmato relativo all'autopsia. Terza richiesta: ricostruire sulla scorta di tutta la lesività evidenziata sulla salma della Kercher la dinamica cronologica lesiva maggiormente attendibile specificando a) se l'aggressore o gli aggressori hanno messo in opera manovre tali da giustificare una volontà omicidiaria per strozzamento e quindi per soffocamento della vittima ovvero se le lesioni presenti al collo e in sede orificiale possono essere ricondotte a una presa al collo e a una occlusione manuale degli orifici respiratori volti a bloccare e a tacitare la vittima, b) se la lesività contusiva presente in corrispondenza del collo sia stata inferta prima o dopo le ferite da punta e taglio ivi presenti, c) se sono rilevabili segni di afferramento o di contestazione che giustifichino la contemporanea presenza di più aggressori, d) se la lesività contusiva presente in corrispondenza degli arti superiori e specificamente al gomito di sinistra possa essere indotta da un afferramento della vittima ovvero a cause diverse quali ad esempio all'urto del gomito contro una superficie rigida. Riferire, e questo è l'altro quesito che vi anticipavo, se tutte le lesioni riscontrate possono essere state inferte da un unico aggressore. Queste sono delle richieste che se io dovessi affidarmi semplicemente alla percentuale di vincita o perdita del processo probabilmente non avrei fatto ma visto che in questo momento la vostra decisione peserà, peserà sulla vita futura di un ragazzo e che credo che nella prova scientifica come tutti sappiamo un consulente può affermare una tesi anche convintamente ma l'altro consulente può confutarla, io chiedo a questa Corte non solo di accogliere le mie richieste ma davvero di formulare i quesiti anche più ampi dei miei ma almeno inserendo questi nostri e soprattutto quello che io chiedo alla Corte è di cercare davvero

i massimi esperti della materia trattandosi soprattutto per quanto concerne la traccia del DNA di una traccia ricordatevi mista pertanto di difficilissima interpretazione. Le nostre richieste adesso si concluderanno con due richieste dell'Avvocato Maori.

AVVOCATO MAORI - Sarò più breve, non è una promessa ma è la realtà, allora il motivo che la collega egregiamente ha tracciato, il motivo di questo procedimento è... anzi due motivi fondamentali sono... due punti fondamentali sono la presenza o meno di più persone nell'aggressione della povera Meredith e l'ora della morte di Meredith, molto brevemente tracciando quella che è stata l'istruttoria dibattimentale ci sono stati quattro diversi... in relazione all'ora della morte ci sono stati quattro diverse interpretazioni dai periti nominati dal G.I.P., il collegio peritale che ha dato un range tra le 18:50 del primo novembre e le 4:50 del 2 novembre, il Dottor Lalli consulente del P.M. fra le 21:30 del primo e le 5:00 del 3, poi i consulenti del P.M. Professor Bacci cui è possibile collocare la morte entro spazi tra le 21:30 e le 24:00, il nostro consulente il Professor Introna che ha affermato che l'aggressione di Meredith inizia non più di tre o quattro ore dall'assunzione del pasto e quindi circa la morte sarebbe avvenuta tra le 21:00 e le 21:30 del primo novembre quindi c'è una disparità di vedute e di indicazione come vi ha indicato egregiamente la collega in relazione all'orario. In merito alla presenza di più persone all'atto dell'aggressione ugualmente abbiamo indicazioni diverse da parte dei consulenti dal Professor Bacci consulente del P.M. che ritiene di non esprimere pareri circa l'eventuali azioni di uno solo o di più persone così come vi dice all'udienza del 18 aprile 2009, anche il Dottor Lalli dice che non... il dato biologico non consente di dare risposte circa la probabilità o meno di aggressori, i periti del G.I.P. ugualmente danno un'indicazione... anzi si

astengono a qualsiasi indicazione, la Dottoressa Liviero consulente del Pubblico Ministero parla invece di... in un primo tempo di possibilità che la morte sembrerebbe prodotta da più persone e poi immediatamente dopo però alle nostre contestazioni... comunque (inc.) suo giudizio non è basato su alcun elemento scientifico, il Professor Introna infine che ci dice che verosimilmente tutto sarebbe avvenuto attraverso l'aggressione compiuta da un solo soggetto, quindi abbiamo i cosiddetti testimoni esperti che ci danno delle indicazioni assolutamente discordanti tra loro. Non esistono, non esisterebbero testimoni cosiddetti comuni, cioè testimoni che avrebbero de visu visto più persone e avrebbero assistito al momento in cui sarebbe avvenuto il fatto, abbiamo però tra le varie testimonianze una molto particolare Capezzali Nara, vi ricordate tutti chi era Capezzali, quella simpatica signora che abita in Via del Melo la casa di fronte (inc.) dall'altra parte del piazzale del parcheggio e che abbiamo visto più volte nelle sue espressioni anche colorite nel corso della sua testimonianza e abbiamo poi anche rivisto nel corso del sopralluogo effettuato dalla Corte allor quando si era affacciata sul parcheggio... dalla balaustra del parcheggio e aveva incominciato a intrattenere i giornalisti. La signora Capezzali è diciamo così interessante come testimone perché è l'unico soggetto che avrebbe sentito distintamente in un orario che ha specificato tra le 23:00 e le 23:30 del primo novembre un grido straziante proveniente dalla villetta di Via della Pergola, pagina 16 delle trascrizioni, ha detto poi che avrebbe udito dei passi frettolosi come se qualcuno scappasse lungo le scalette in ferro ubicate alla destra della sua abitazione e avrebbe sentito ugualmente dei passi di qualcuno che non riesce a specificare se una o più persone lungo il vialetto posto di fronte all'abitazione di Meredith il cosiddetto... "ho sentito dei rumori - leggo testualmente - corre sulla scaletta di ferro e

corre nel ghiaino tra le foglie perché era inverno ancora, tra le foglie ed il ghiaino dell'appartamentino insomma della casetta" in altri termini la Capezzali Nara nel corso della sua deposizione darebbe un'indicazione dell'esistenza oltre dell'orario 23:00, 23:30 anche della presenza di più persone, scalpiccio delle foglie nel ghiaino lungo... nel piazzale antistante la casa di Meredith e poi correre lungo le scale. Tutto ciò sarebbe stato udito dalla Capezzali mentre si recava in bagno e l'urlo sarebbe stato udito mentre si trovava di fronte alla finestra della sala da pranzo ed il rumori di passi quando stava uscendo dal bagno. Noi dobbiamo ricordarci che a domanda di questa Difesa la Capezzali ha detto in maniera chiara che all'interno della sua abitazione le finestre avevano i doppi vetri, era diciamo la casa che va... che guarda verso nord, nord est, la tramontana perugina che noi tutti conosciamo d'inverno fa freddo e quindi naturalmente le finestre... in quel periodo poi sappiamo, quella sera il primo novembre era freddo, tirava il vento, le finestre erano chiuse e ce l'ha specificato bene la Capezzali, anche ad una domanda sempre fatta dalla Difesa, dice: "lei apre la finestra del bagno?" "no non ho aperto perché avevo tutte le piantine grasse lì per la luce" quindi lei non ha aperto niente, non ha aperto né le finestre della sala né le finestre del bagno, doppi vetri. In realtà la testimonianza della Capezzali che ripeto è l'unico soggetto che avrebbe dato un'indicazione abbastanza precisa dell'orario e della presenza di più persone è contraddetta da più testimoni, ricordiamo il Lombardi, Santiccioli, quelli del carroattrezzi tanto per intenderci e dei due romani che avevano avuto la macchina in panne che si trovavano nei pressi della villetta e non avevano sentito alcunché. È stata anche smentita la testimonianza della Capezzali sul punto dalla Monacchia, la signora che abita poco più avanti il quale la notte dell'omicidio ha sentito il litigio tra due persone e subito dopo un urlo pur non avendo individuato

l'orario, ha aperto la finestra la signora Monacchia però non ha udito né il rumore lungo la scalinata in ferro che peraltro era proprio sotto... la scalinata in ferro sotto la casa, sotto le finestre della Monacchia né tanto meno aveva udito il rumore di passi sulla ghiaia e sulle foglie e naturalmente non ha visto nessuno che stava scappando. Inoltre è importante tenere presente quanto ha dichiarato il Dottor Pelleri il nostro consulente esperto in telefonia e ha fatto presente l'esistenza del fatto che sul telefono di Meredith già alle ore 22:13 erano state... era possibile captare, era stato possibile captare delle telefonate e queste telefonate alle 22:13 erano state captate lungo... all'interno di una cella che si trovava già... che si trova in Via Sperandio, quindi in altri termini già secondo il nostro consulente alle 22:13 il cellulare sottratto alla vittima era stato gettato presso l'abitazione dei Lana, dei signori Lana e quindi naturalmente in un periodo di tempo successivo rispetto alla morte di Meredith quindi 22:13. Non parliamo poi delle eventuali diciamo così poca attendibilità della testimonianza di Capezzali...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente scusi però adesso si sta esagerando insomma voglio dire si danno per scontato... cioè si dà per scontato l'acquisizione di prove fatti...

AVVOCATO MAORI - Tre secondi e poi arrivo...

PRESIDENTE - Sì magari ecco...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Che invece non è vero.

AVVOCATO MAORI - E poi arrivo alle conclusioni.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No allora descriviamo... allora prima si fa la richiesta e poi se ne descrivono le ragioni almeno noi riusciamo a capire...

PRESIDENTE - Scusate, finora eravamo rimasti...

AVVOCATO MAORI - Penso di essere stato... di aver fatto capire qual è la richiesta che adesso...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - (Fuori microfono).

AVVOCATO MAORI - Concludo, Pubblico Ministero un attimo, calma, arriviamo, gliela leggo subito anzi. La nostra richiesta...

PRESIDENTE - Magari se si parte dalla richiesta e poi l'esposizione, la motivazione...

AVVOCATO MAORI - Ho voluto fare un cappello iniziale proprio per poi arrivare...

AVVOCATO MARESCA - Un cappellone.

PRESIDENTE - Prego Avvocato.

AVVOCATO MAORI - La richiesta è una perizia audiometrica, audiometrica al fine di verificare se dall'abitazione della signora Capezzali Nara in Via del Melo in particolare dalla sala da pranzo e dal bagno nelle condizioni dalla stessa signora Capezzali descritte cioè le finestre con doppi vetri chiusi sia possibile udire il rumore di passi sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto di ingresso della villetta di Via della Pergola, se sia possibile altresì udire il rumore di passi sulla scala di ferro sempre nelle stesse condizioni di finestre chiuse nonché perizia volta a verificare quanti decibel dovrebbe misurare un urlo pronunciato dall'interno dell'abitazione di Meredith Kercher per essere udita a finestre serrate l'urlo dall'abitazione della signora Capezzali quindi in altri termini una perizia audiometrica per accertare se quanto dichiarato dalla signora Capezzali possa corrispondere o meno a verità. Ultima richiesta telegrafica è relativamente ad una analisi dei computer, dei tre computer, degli hard disk dei computer appartenenti a Meredith Kercher, Amanda Knox e Raffaele Sollecito già oggetto di incidente probatorio nel corso appunto delle indagini preliminari, hard disk che sono stati... le cui schede elettroniche sono stati... sono risultati danneggiati in maniera assoluta, allora il G.I.P. ha conferito un incarico peritale al Professor Bernaschi affinché estraesse i dati all'interno... i dati presenti all'interno delle memorie e

recuperasse i dati presenti, però il Dottor Bernaschi ha accertato l'impossibilità di effettuare questo a causa del blocco intervenuto sui computer, non sono stati indicate da parte del Professor Bernaschi le cause del danneggiamento né sono state individuate con certezza, visto che è un processo molto particolare, si è parlato il 26 settembre ve lo ricordate da parte del nostro consulente dell'interazione umana il giorno 6 novembre del 2007, il computer, l'altro computer di Raffaele Sollecito interazione umana che è stata perpetrata sul computer di Raffaele Sollecito, poi lo sappiamo perfettamente che Raffaele Sollecito si trovava all'interno della Questura, quindi vogliamo capire per quale motivo all'improvviso e qual è la causa che ha comportato questo danneggiamento totale delle memorie dei tre computer, depositiamo le nostre...

AVVOCATO BONGIORNO - Sì Presidente allora noi depositiamo a questo punto, prendo la parola per fare le richieste conclusive nostre, noi adesso depositeremo dando una copia ovviamente ai Pubblici Ministeri e alle Parti Civili queste nostre richieste, abbiamo fatto uno sforzo e per questo credo in camera di consiglio vi verrà facile quanto meno vedere il nostro punto di vista nel senso che abbiamo già indicato come ha esposto oralmente anche l'Avvocato Maori anche proprio l'oggetto specifico nella perizia, nell'affidare questa memoria ricordo anche che le prove che stiamo richiedendo sono davvero le minime che potevamo richiedere, che si tratta di un processo in cui allo stato non c'è nemmeno un movente per cui questi elementi noi li riteniamo indispensabili davvero per poter discutere serenamente la nostra Difesa.

PRESIDENTE - Prego Avvocato.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Avvocato Dalla Vedova, Presidente in via principale volevo fare un commento sulla Sentenza del processo Guede che è stata... per il quale è stata chiesta l'acquisizione che ho potuto visionare solo adesso, se mi permette fare un

commento alla richiesta di acquisizione di questo documento.

PRESIDENTE - Alla richiesta.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Sì. So che è tardiva perché l'abbiamo già discussa prima però non ho fatto in tempo a vederla e quindi volevo fare soltanto un commento se lei mi permette.

AVVOCATO MARESCA - C'è opposizione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - C'è opposizione, non vedo che utilità...

AVVOCATO MARESCA - E comunque la Difesa ha già espresso il suo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Ora si parla del 507 cioè non capisco...

PRESIDENTE - Beh sul 234 vista... c'è questa opposizione.

AVVOCATO MARESCA - La Sentenza è agli atti, è nota da un anno.

PRESIDENTE - Quindi ecco la Difesa ha già espresso la propria opinione sulla non acquisibilità neanche in parte sia pure in quella parte che il Pubblico Ministero indicava non essere stata fatta oggetto di gravame, quindi ecco su questo punto...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Sì ma allora su questo devo però fare un commento lo stesso sulla dichiarazione che ha fatto il Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - No c'è opposizione.

PRESIDENTE - Scusate, per favore sentiamo...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Il commento riguarda la dichiarazione che il Pubblico Ministero ha fatto in punto al capo D della Sentenza che ha previsto l'assoluzione del Guede, la dichiarazione che io contesto e che il P.M. invece ha fatto è che questa Sentenza per questa parte sarebbe passata in giudicato per il mancato appello da parte del Guede. Ora questa dichiarazione trova un ostacolo enorme nel processo penale e nelle norme di procedura penale, i motivi sono due principalmente, innanzi tutto questa è una Sentenza unitaria non è una Sentenza parziale, è stata appellata e quindi è soggetta a

riforma, la seconda che mi sembra ancora più rilevante perché contrasta con quello... non si può affermare che è passata in giudicato perché non è stata appellata dal Guede, il presupposto per l'appello voglio ricordare alla Corte e questo mi sembra grave che non si stato sottolineato è la soccombenza, non si può appellare una Sentenza favorevole, quindi la dichiarazione così come presentata dal Pubblico Ministero...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - (Voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Scusate, scusate, per favore...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Possa con i principi generali... può avere forse...

PRESIDENTE - Va bene, abbiamo acquisito queste...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - (Voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Scusate, per favore evitiamo di tornare su questi aspetti procedurali, magari ecco se ci sono... i 507 Avvocato.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Non è tanto marginale Presidente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - (Voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Scusate, scusate per favore... ecco, scusate Avvocato se possiamo come in fondo stavamo...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Non è tanto marginale...

PRESIDENTE - No, no, no...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - C'è anche un effetto suggestivo della dichiarazione.

PRESIDENTE - D'accordo, scusi Avvocato...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Quindi la correttezza doveva che il P.M. non ha eventualmente appellato.

PRESIDENTE - Scusate, ecco però questo è un aspetto che possiamo...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - No io lo faccio ai fini del verbale Presidente perché non mi sarei mai permesso di fare un discorso di questo tipo che mi sembra proprio l'ABC della procedura.

PRESIDENTE - Comunque ecco c'è opposizione, c'è opposizione alla acquisizione e poi c'è la trascrizione integrale...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - La Procura non ha appellato...

PRESIDENTE - Per favore, per favore, cioè evitiamo di attardarci su questo aspetto che in fondo per quanto...

AVVOCATO MARESCA - (Voci sovrapposte).

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E' assolutamente marginale Presidente.

PRESIDENTE - E' marginale. Prego e poi tanto più che lo abbiamo superato anche come momento di esposizione attuale, se ci sono richieste anche da parte della Difesa di Amanda Knox per quanto riguarda...

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Scusate... prego, prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Ho esaurito il commento sulla questione della Sentenza e insieme all'Avvocato Ghirga anche noi abbiamo delle istanze ai sensi dell'articolo 507, abbiamo preparato una memoria con degli allegati che sono utili per poter seguire la nostra esposizione e quindi glielo presento Signor Presidente così come abbiamo preparato una copia per tutte le altre parti, quindi il tempo di distribuire questo documento che ci facilita nella esposizione. Dunque, innanzi tutto la questione ad oggi rilevante è della chiusura della istruttoria dibattimentale, voglio ricordare che anche noi siamo assolutamente convinti che gli elementi oggi raccolti nel dibattimento non fanno altro che confermare l'estraneità della Knox e quindi abbiamo presentato questa istanza soltanto perché effettivamente ci sono delle aree grigie, in più ci sono degli elementi di contraddizione fra alcune dichiarazioni e alcuni documenti per i quali noi adesso andremo a presentare le nostre istanze. Voglio tuttavia ricordare che è nell'interesse della giustizia accertare la verità ed è per questo che noi insistiamo su gli accertamenti necessari ad oggi dopo un'istruttoria dibattimentale molto precisa, molto completa e anche esaustiva perché è stata fatta ad ampio raggio e anche una nota di merito mi sembra doverosa

all'attività svolta da questo Tribunale per la celerità con la quale queste enormi attività fatte in molteplici direzioni si sono svolte, mi sembra che siamo a più di 40 udienze in circa 10 mesi questo penso sia un dato da riconoscere. Nonostante tutto questa Difesa in punto alle prove scientifiche che sono state portate ha alcuni rilievi. Mi riporto totalmente alla nostra istanza che precisa esattamente quelli che sono gli elementi di conflitto e di contrasto che noi abbiamo rilevato e voglio anticipare le conclusioni per poi andare per ogni singolo motivo andare a elaborare e a spiegare. Noi chiediamo di avere una perizia di tipo genetico circa le tracce biologiche del reperto 36 il coltello, una seconda perizia di tipo genetico delle orme di piede nudo evidenziata con il luminol, le varie orme del luminol, una terza perizia in ordine alla individuazione della presunta orma rilevata sulla federa del cuscino attribuita ad una scarpa femminile e poi chiediamo l'esame di due personaggi che noi riteniamo decisamente marginali rispetto al focus di questo processo ma che comunque essendo a conoscenza di queste circostanze riteniamo debbano essere esaminati e mi riferisco al Professor Massimo Bernaschi che è stato incaricato dal G.I.P. Matteini di redigere una relazione esattamente depositata il 21 marzo 2008 avente per oggetto il problema della bruciatura, testualmente riporto i termini usati dal tecnico dei tre portatili della Knox, della Kercher e io chiamo il Sollecito numero 2 perché Sollecito aveva due portatili, e noi chiediamo l'esame nello stesso spirito in cui abbiamo sentito il collegio di periti che hanno invece assistito il G.I.P. per il secondo incidente probatorio ricordiamolo sulle questioni legali forensi cioè Umani Ronchi, Cingolani e la Dottoressa Aprile, mi sembra che allo stato ascoltare anche questo perito che ha avuto un ruolo decisamente importante in questo processo qualora non ci fosse l'esame potrebbe risultare una mancanza. L'altro è ancora più marginale e mi soffermerò brevemente è l'esame del signor

Aviello Luciano il quale risulta essere detenuto ed ha mandato tre lettere alla Signoria Vostra in periodi diversi marzo, giugno, luglio del 2009 in pendenza di dibattimento con dichiarazioni certamente difficilmente interpretabili e quindi la cautela è massima nel valutare la sua... il suo esame ma tuttavia anche questo noi riteniamo sia un elemento intervenuto in pendenza del dibattimento che deve essere da voi analizzato. Per non tediare troppo la Corte voglio comunque andare all'aspetto fondamentale che ci riguarda ed è sempre la questione del DNA, i punti che noi abbiamo rilevato essere in contrasto sono soprattutto in relazione a quanto contenuto nella relazione della Polizia Scientifica depositata il 12 giugno 2008 tecnicamente la relazione tecnica di genetica forense a firma della Dottoressa Stefanoni, i verbali della fase dell'udienza preliminare e anche i verbali quando il testimone Stefanoni è stata ascoltata e i documenti che sono agli atti, in particolare gli ultimi documenti che abbiamo noi avuto circa il procedimento di accertamento del DNA, questa Difesa unitamente anche ai colleghi della Difesa Knox ha sollevato più volte che fin dall'inizio è sembrato e mi riferisco come inizio la relazione tecnica indagine di genetica forense che è l'allegato 3 del mio fascicolo ed è apparsa sempre essere carente in punto alla motivazione con la quale quell'ufficio aveva ottenuto quei determinati risultati, questo non è uno strumento di opposizione come può sembrare dalla Difesa di contestare a priori il lavoro della Polizia Scientifica, noi non facciamo questo conosciamo la competenza, conosciamo anche i metodi e conosciamo le capacità, tuttavia anche su suggerimento dei nostri esperti che sono altrettanto autorevoli esperti in materia ci hanno sempre detto: "qui è stato informato il collegio e tutti quanti del risultato del DNA ma non è agli atti dimostrato quale procedura è stata seguita per arrivare a questo risultato" vi ricorderete che sia in sede di G.U.P. sia recentemente nel luglio prima della sosta

estiva abbiamo chiesto la produzione di ulteriori documenti che sono stati infatti prodotti dalla Polizia Scientifica proprio per chiarire come da procedimento iniziale dalla A alla Z si era arrivati a quel risultato e il... di nuovo la contraddizione che appare in relazione al coltello, parliamo del reperto 36 definito grosso coltello lungo complessivamente 31 centimetri questo è di nuovo allegato alla relazione nostra di oggi e sono stati eseguiti sette prelievi ed esattamente A, B, C, D, E, F e G e secondo quanto riferito nella relazione si legge che è stata condotta con la diagnosi generica di sangue condotta con la tetrametilbenzidina che è una sostanza che serve in parte anche ad accertare il sangue, quindi questa era un'informazione che c'era, tuttavia si fa poi una distinzione sempre nell'allegato 3 e io Presidente devo per forza riprodurlo che nonostante si dica che è stato fatto l'esame di tetrametilbenzidina su tutti e sette i risultati sono riferiti soltanto al B, C, E e G, le famose due tracce la A e la B che ricordo brevemente essere sul manico e sulla lama, la prima in conclusione attribuita alla Knox e la seconda una traccia biologica attribuita alla Kercher davano... non erano oggetto di valutazione, non venivano inserite perché testualmente nella... leggo pagina 77 della relazione si dice che entrambe le (inc.) hanno avuto campioni di esito negativo ma si riferisce a B, C, E e G. Inoltre circa la quantità della materia più volte abbiamo cercato di capire quanto era questa traccia, vi ricorderete che la Stefanoni ha asserito lo ripete anche nei verbali di aver a occhio nudo intravisto una traccia in una delle striature della lama, questa è già un oggetto di necessaria analisi ulteriore Presidente perché nessun altro ha visto questa striatura, il coltello è stato visto a Roma, è stato visto qui e nessuno a occhio nudo ha potuto rilevare ciò che invece la Stefanoni aveva asserito e già questa è un'anomalia, non è una contraddizione ma è un'anomalia perché quanto meno una fotografia anche attraverso la tecnologia

di un microscopio poteva confermare quanto confutato. Però tornando alla quantità la stessa Stefanoni nel verbale afferma che le tracce A e B sono risultate positive alla quantificazione, tutto questo io lo dovrei spiegare meglio come cronologia però Presidente ed è questo dove nasce la nostra incapacità e la contraddizione, come mai noi soltanto a luglio abbiamo saputo che la quantità inizialmente esaminata con il Qbit, con il fluorimetro Qbit, e mi riferisco all'allegato 5 che è depositato, aveva dato un risultato di una quantità too low troppo bassa o insufficiente in italiano. Questa circostanza va a cozzare con quella che invece è stata la dichiarazione della Stefanoni la quale in sede di G.U.P., udienza G.U.P. del 4 ottobre 2008 esattamente pagina 178, ripeto pagina 178 della trascrizione udienza 4 ottobre 2008 allegato 4 dichiarava che... alla domanda: "ma quant'era la quantità" "era nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi". Ora se è vero come sembra che il fluorimetro Qbit è inizialmente settato dal costruttore su 50 e che il risultato è stato too low insufficiente troppo basso, come fa la Stefanoni a dire che era un centinaio di picogrammi, è smentita documentalmente da questo documento peraltro che noi voi sapete bene abbiamo conosciuto soltanto il 30 di luglio, quindi questo appare chiaramente essere un motivo di contraddizione. Inoltre per quello che riguarda sempre lo stesso reperto noi concludiamo affinché ci sia una valutazione e lascio alla Corte la scelta se sarà un collegio di periti o un perito unico ma certamente vista la complessità e anche diciamo il ruolo che hanno avuto tutti gli altri consulenti sarebbe... è auspicabile avere un collegio di periti che ci si rispondesse almeno alle domande indicate a pagina 6 di questa nostra istanza, le leggo, io vorrei che qualcuno ci spiegasse se in base alle caratteristiche del fluorimetro Qbit impiegato per la quantificazione della traccia 36 B che cosa esattamente equivale il risultato too low che io traduco troppo basso insufficiente,

non c'è agli atti una chiara definizione di questa... ed è un numero non deve essere un elemento difficile; secondo se in tali condizioni e con tale risultato è possibile procedere a una corretta analisi del campione secondo le procedure e le regole della pratica dei laboratori, cioè ci si dice lo abbiamo ascoltato che una volta che si ha un risultato too low e ripeto è stato too low per tanti altre tracce di solito l'esperto si ferma, in questo caso la Stefanoni ha deciso di andare avanti, voglio sapere se questa è una procedura che è corretta e anche in accordo con i protocolli e se è possibile escludere con riferimento al reperto traccia B una ipotesi di contaminazione perché questo è l'altro elemento che secondo noi è oggetto di una contraddizione perché la repertazione così come riferita dagli Ispettori che sono intervenuti appare essere lacunosa, il coltello è stato messo prima in una plastica, poi in una busta, poi in una scatola di cartone e poi inserito in una grossa borsa e anche questo noi riteniamo debba essere un elemento di valutazione ulteriore. La contaminazione è un possibile nella fase di conservazione, di repertazione, di custodia e di trasporto ma anche nella fase di esame in laboratorio, anche qui abbiamo avuto poche certezze in relazione all'attività svolte dentro il laboratorio, premesso che tutti hanno detto che la contaminazione è possibile, lo hanno riferito anche gli stessi responsabili e mi riferisco al Dottor Intini e che pertanto è normale che chi fa questo mestiere si debba preoccupare di evitare la contaminazione, è altresì normale e previsto dalle regole che per escludere un pericolo di contaminazione si faccia un duplicato del testo, è come un calcolo matematico per essere sicuri del risultato io lo rifaccio, ecco questo sembra tutto mancare in questo specifico... Presidente parlo sempre del reperto 36 traccia B e quindi noi riteniamo che questo deve essere un oggetto di valutazione. In più come domanda finale chiedo che qualcuno mi confermi, un terzo, se c'è una

incongruità tra quanto affermato dalla Stefanoni e da quanto risulta sui documenti essendo comunque un elemento scientifico estremamente complicato per cui questa incongruità penso che debba essere comunque accertata in maniera neutra da un terzo. Per quello che riguarda le orme di piede nudo luminol anche qui noi rileviamo la necessità e parlo del reperto 177 e... 176, 177 fino a 183 che sono state fatte il 29 dicembre 2007, l'allegato 7 a questa nostra istanza, è... sono emerse circostanze importanti relative a questo accertamento, il primo che il luminol è una sostanza che non reagisce solo al sangue, questo è pacifico lo abbiamo sentito lo hanno confermato, ma anche ad altri prodotti così come le orme non sono databili anche questa è una circostanza che sembra essere acclarata, tuttavia ogni volta che si fa una conclusione in punto alle orme si fa sempre riferimento a una probabile sostanza ematica, ora questa circostanza è smentita dall'ultimo documento presentato il 30 di settembre, esattamente lo stato di avanzamento lavori che la Polizia Scientifica ha depositato dove a differenza di quanto affermato in precedenza dalla Stefanoni che aveva detto che non era stato fatto l'esame della tetrametilbenzidina invece risulta, sto parlando dello stato avanzamento allegato numero 7 risulta che la diagnosi circa l'accertamento di una presunta sostanza ematica sia stata fatta con la tetrametilbenzidina. Voglio anche a completamento Presidente non sembrare troppo superficiale, informare che da quello che risulta a noi, da quello che ci dicono i nostri consulenti l'accertamento della tetrametilbenzidina è sì per il sangue ma anche utilizzato per analizzare altro materiale quindi non è automatico che il risultato può identificare o meno, però tutto questo non traspare affatto dai documenti si dà per scontato e si parla sempre di sostanza probabile... di probabile sostanza ematica senza che si dia una spiegazione su questo, io trovo che questo sia un punto fondamentale da chiarire e soltanto un tecnico o un

esperto di questa materia ci può chiarire, quindi le nostre conclusioni sono riportate a pagina 8 circa i motivi ma li ho appena menzionati e praticamente noi chiediamo che... di accertare se la diagnosi genetica di sangue dei campioni luminol positivi debba essere confermata da test specifica circa la natura ematica oppure no perché qui si dà per scontato che invece era di natura ematica, se sia possibile ovviamente datare le orme evidenziate col luminol, se la lettura dei reporter relativi al S.A.L. risulti... l'esecuzione del test alla tetrametilbenzidina sui campioni evidenziati con il luminol e se tale test abbia dato esito negativo, se i risultati di tali test siano stati riportati nella relazione tecnica dell'indagine genetica forense a firma della Dottoressa Stefanoni del 12 giugno 2008 e l'ultima valutazione scientifica circa l'eventuale presenza di sangue può essere espressa in presenza di campioni positivi al luminol ma negativi ai test della tetrametilbenzidina, quindi vista la complessità di questo argomento e anche la evidente contraddizione nei documenti rispetto a quanto noi abbiamo ascoltato solamente una perizia di un terzo ci può chiarire questo punto. L'altra perizia che a noi ci preme è la questione del cuscino, sul cuscino rinvenuto sotto c'è stata una relazione del consulente... dei consulenti Rinaldi e Boemia i quali hanno attribuito la cosiddetta seconda orma a un'impronta impressa dal tacco ed è possibile dicono loro nella loro relazione anche quella allegata sotto il numero 8 che è possibile ritenere che si tratti di un'impronta probabilmente... parola fin troppo usata probabilmente a scarpa femminile e che trova poco spazio all'interno di un processo e questa sua dichiarazione contenuta nella relazione è in parte ripetuta nell'esame dell'Ispettore Boemia avvenuto il 9 maggio 2008... 2009 a pagina 190 dove a domanda specifica sul punto dice: "ho trovato una sorta di compatibilità per quanto riguarda la larghezza del tallone esaminando anche queste solette sono

riuscito... - puntini pùntini punti - è comunque un'impronta di scarpa femminile" questa è l'unica dichiarazione che è stata fatta in punto all'attribuzione della scarpa femminile, non è suffragata da nessun altro elemento, sfido chiunque a rileggere il verbale per trovare una motivazione a questo, da questo punto di partenza che è evidente Presidente lascia a noi della Difesa Knox allibiti e sconcertati perché la nostra è l'unica, la nostra cliente è ovviamente di sesso femminile, fare un'affermazione di questa gravità all'interno di un processo di questo genere senza un minimo di prova ci lascia sconcertati, noi avremmo avuto più capacità anche di comprendere ciò che è stato detto se ci fossero stati...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente io intervengo un'altra volta perché non vogliamo ascoltare le arringhe vorremmo ascoltare le richieste e la motivazione non può comportare la rilettura dei verbali che faremo in contraddittorio durante la discussione anche perché i verbali vanno letti per intero non parzialmente.

PRESIDENTE - Va bene, comunque ora li legge...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh no mi pare si stia dilungando un po' troppo.

PRESIDENTE - D'accordo.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Cercherò di essere più conciso.

PRESIDENTE - La motivazione per questa richiesta...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Però è chiaro che nel sottolineare contraddizioni devo essere preciso, noi abbiamo preparato un fascicolo di allegati in modo che anche la Corte può vedere esattamente ciò che noi riteniamo essere una contraddizione, adesso per accelerare e arrivare alle conclusioni salto ulteriori riferimenti o comunque sono sempre delle dichiarazioni dell'Ispettore Boemia riportate a pagina 221, 223... 223 che a noi lasciano un'ombra di quanto meno dubbio circa la sua affermazione e successivamente voi conoscete bene sono

intervenuti altrettanti esperti i quali hanno dato sia il Professor Torre da parte nostra che il Professor Vinci da parte della Difesa Sollecito due interpretazioni totalmente diverse, io le ho riportate, le abbiamo riportate qui nella nostra istanza per leggerle meglio e quindi anche davanti a questo noi riteniamo che davanti a queste conclusioni totalmente diverse che ci sia bisogno di analizzare se l'orma in verifica consente di individuare un'orma innanzi tutto, un'orma di un tacco, un'orma di qualcosa e se in base ai dati oggettivi la conclusione che fa l'Ispettore Boemia circa l'attribuzione a una scarpa di carattere femminile di un tacco può essere considerata corretta. Inoltre chiediamo se è possibile esprimere un giudizio di attribuzione nello specifico di una scarpa femminile e non di un'altra scarpa maschile, anche questo è un elemento che non è chiaro e viceversa in relazione soprattutto alle conclusioni del Professor Vinci che ricordo brevemente attribuisce quella impronta a una scarpa modello Nike out break due, se invece è possibile secondo questo ci auspichiamo perito o collegio valutare se è possibile individuare una suola della scarpa Nike out break due. Questo Presidente è in conclusione ciò che noi chiediamo, brevemente le due questioni accessorie circa l'esame del Professor Bernaschi, anche qui la questione dei computer potrebbe sembrare marginale però Presidente per chi l'ha vissuta non lo è stato affatto, i computer sono stati sequestrati nelle stanze dei rispettivi proprietari e sono risultati immediatamente bruciati. Ora stupisce per chi è un minimo abituato a usare questi computer che questo possa succedere, stupisce ulteriormente il fatto che questa ipotesi si sia ripetuta perché il Professor Bernaschi conclude dicendo che c'è stato uno shock elettrico e menziona anche quali sono le due ipotesi che possono aver provocato questo shock elettrico però nell'ottica generale di capire ciò che è successo soprattutto nell'immediatezza di ritrovamento del cadavere quando appunto

questi computer sono stati sequestrati ed analizzati ed anche in relazione a quanto abbiamo appreso dalla Laura Mezzetti la quale anche lei ha riferito...

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Sì ma qui...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Che c'era un problema...

PRESIDENTE - Quindi si insiste...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Noi chiediamo che questa Corte venga... in questa sede venga esaminato il Professor Bernaschi su tutte le circostanze di cui alla sua relazione ed all'incidente probatorio dell'8 aprile 2008. In ultimo lascio a lei Presidente valutare se le... la rilevanza delle circostanze riferite dal signor Aviello possono trovare spazio a questo processo ma di nuovo ai fini di avere un completamento di tutte le attività anche di quelle successive mi sembra che le circostanze riferite da questa persona il quale parla di innocenza, parla di attività con lo S.C.O. di Perugia, menziona il Dottor Chiacchiera e il Dottor Gabriele Pace e parla anche... e questa è forse l'elemento più dubbioso sul quale dobbiamo chiarirci del fatto che si attribuisce le effrazioni che sono state fatte nella casa del... sequestrata di Via Pergola, lui dice di essere il mandante, di aver mandato degli amici nelle famose due effrazioni con anche asportazione di beni avvenute nel febbraio e nel marzo del 2009, quindi tutto questo lascia all'interno di questo processo un'ombra di dubbio e noi chiediamo l'esame di questa persona. Grazie.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO GHIRGA - Avvocato Ghirga per Amanda Knox, mi dilungherò molto meno anche perché condivido le efficaci e compiute argomentazioni del collega e se permette anche la Difesa... di quelle della Difesa di Raffaele Sollecito soprattutto per quanto riguarda il reperto 36 il coltello, chiedo se è possibile ma di unire ai nostri quesiti, integrarli con i quesiti posti perché rappresentano tutta la grande sfera del problema che abbiamo

lungamente dibattuto. Unisco la mia... personale convincimento della decisività delle prove che abbiamo indicato che stanno tutte dentro questa norma questa 507 che lo dico con molta umiltà non è di quotidiana applicazione questa norma, questo articolo parlo anche con i Giudici popolare, quindi è stato dal mio punto di vista oggetto di riflessione piena come affrontarla quest'udienza, come proporci, chiedere tanto, chiedere poco le aspettative anche esterne al processo, se viene accolto qualcosa segno che... i pronostici e quindi con profonda convinzione con l'Avvocato Dalla Vedova e con i colleghi Difensori di Sollecito abbiamo... ci siamo posti il problema e allora rapidissimamente questi principi generali del 507, lei all'inizio di udienza gli è sfuggito, ci sono anche i poteri di uffici no ci sono anche i poteri... è vero nel senso che è una norma come la possiamo... la dottrina (fuori microfono) riequilibrante dell'istruttoria dibattimentale come questa in 40 udienze molto contrapposta, a natura suppletiva cioè suggerire quasi integrare non eccezionale suppletiva e che anche questi poteri di ufficio si sono più ampliati in virtù di una Sentenza che è richiamata anche nella memoria della Difesa Sollecito, la 111 delle sezioni unite della Cassazione del '93 e la riforma dell'articolo 111, la riforma considerata del giusto processo che... le quali dicono che hanno ispirato poi questa attività di acquisizione di nuove prove che fermo restando il ruolo terzo imparziale del Giudice di questa Corte in questo caso tuttavia nella prospettazione generale delle parti, nella novità intesa anche come dinamismo processuale cioè atti che si contrappongono, atti che si accavallano, la novità non è un testimone non messo nelle liste o un documento che sbuca fuori, la novità è la generale prospettazione ma con un dinamismo di udienza processuale si verificano delle questioni da risolvere, ecco allora questi poteri di ufficio finalizzati, finalizzati al raggiungimento della... all'acquisizione di dati obiettivi, al raggiungimento

della prova processuale e alla formazione del libero convincimento, se appunto la prova appare decisiva non vi sono tanti limiti all'integrazione probatoria sia di ufficio che su istanza di parti tanto che con molta schiettezza dico che tutte le nostre memorie, i nostri... le nostre indicazioni, le prove richieste ci sembrano decisive ai fini del decidere possono essere considerate in una logica processuale anche suggerimenti a questa Corte che avrebbe dal suo punto di vista poteri di ufficio per dirimere che cosa, ecco da decisività delle prove richieste ai fini della formazione del convincimento. Per dirimere quell'aspetto medico legale complessivo, genetico, dattiloscopico, medico legale, ora della morte, compatibilità anzi non incompatibilità, tutti argomenti sui quali abbiamo lungamente dibattuto ma che vedono due fronti scontrarsi, due fronti che sono la Scientifica da una parte che noi abbiamo sempre rispettato e rispettiamo ma anche il fronte delle Difese, dei consulenti delle Difese che vanno trattati a pari dignità nella logica processuale dei consulenti dico io, erano testimoni... precisato dei testimoni particolarmente... del P.M. particolarmente qualificati a volte anche ausiliari giudiziari per partecipare alle udienze ma voglio dire una pari dignità presupposta e allora se in punto di genetica, di procedure di laboratorio non ne ripeto una perché ho detto che sarò breve, in punto di genetica sul coltello e i quesiti li richiamiamo tutti, sul reperto 176, 177 della relazione genetica della Dottoressa Stefanoni che riguarda le impronte nella stanza Romanelli, le impronte nella stanza Romanelli sono importanti perché continuano sempre a dirsi "presunta sostanza ematica". Ma se addirittura leggendo la relazione della Dottoressa Stefanoni che tutti abbiamo ripeto conosciuto e stimato alle pagine 222 e le ho anche segnate ma insomma... alle pagine sì quelle della relazione genetica forense e... va bene adesso le trovo... sì, sì, sì, le avevo indicate nella memoria e gli stati di avanzamento

che abbiamo acquisito al 30 luglio 2009 noi vediamo che è stata fatta una prova generica sul sangue per capirci bene e ha dato esito negativo, noi nella relazione non lo vediamo lo vediamo nel S.A.L. che vuol dire? Che vuol... faccio solo questo... l'allegato 7, che vuol dire faccio solo questi esempio, vuol dire che noi parlavamo di presunta sostanza ematica sull'unico presupposto che il luminol reagisce non soltanto al sangue, siccome reagisce anche a candeggine, succhi di frutta, rame, ferro eccetera eccetera non si può dire certa, si può dire... noi adesso aggiungiamo, dobbiamo aggiungere, questo è un quesito che poniamo nel caso... certo che la Corte li può valutare questi due fatti ma ha bisogno di una risposta scientifica o no, io sto solo su questo esempio penso di sì perché per due motivi secondo me non si può più parlare di sostanza ematica su tutte le impronte, orme, quelle di piede nudo, quelle di scarpe e quant'altro, quindi ci sono due fronti che si scontrano, due fronti medico legali, dattiloscopici, quello che è, ha bisogno la Corte, è in grado di valutarli da solo oppure vuole ancora cercare, raggiungere un qualcosa di obiettivamente più certo rispetto all'argomentazione logica deduttiva che farete nella camera di consiglio quando parleremo del processo e quindi attraverso una perizia aumentiamo il cognitivo obiettivo cioè quello che si può dare dato oggettivo certo e abbassiamo quindi quello che è frutto di un ragionamento che ognuno fa al suo livello secondo le capacità questo è il senso unico di tutte le nostre richieste, usare mettere in campo un mezzo processuale ripeto non quotidiano, non perfettamente conosciuto (fuori microfono) che tuttavia consenta alle parti legittimamente in principi generali di ricerca della verità, della verità processuale e quindi il dato storico, il dato obiettivo dal quale poi trarne tutte le conseguenze. In questo senso il massimo della convinzione nostra (inc.) Carlo Dalla Vedova come di Difensore di Amanda senza perdere... e quindi ci insistiamo

con profonda convinzione perché le richieste appaiono decisive ai fini del decidere e sono conformi ai poteri ampi che la Corte anche sentite le parti può disporre. Altro non mi sento di dire perché ripeto le questioni, (inc.) sono particolari l'argomento come per esempio la federa (inc.), la federa, ma noi abbiamo una federa perché sarà la Scientifica immagino, quella federa sulla quale abbiamo visto dove c'è quella traccia che segna il limite di un tacco noi diciamo sono due pieghe della federa che è sangue, noi diciamo... all'udienza del 6 luglio il Professor Torre e la Dottoressa Gino... cioè noi diciamo con i nostri consulenti è clamoroso, certo che è clamoroso qui si parla di una scarpa Asics, Asics, poi ho sentito dire una scarpa Converse quando erano lì in assistenza (fuori microfono) dove il tacco posteriore sarebbe più stretto Presidente e Signori della Corte del plantare centrale, si parla di tante cose ma c'è un muro, non c'è una compatibilità scientifica c'è un accertamento da fare, abbiamo una foto, la foto 104 famosa di quel volume dove ci sono i cerchi Presidente, dove c'è la pieghina, abbiamo la federa, facciamo una perizia sulla federa, il primo punto quella piega di sangue è una piega che contiene sangue e quindi non c'è la prosecuzione di nessun tacco, di nessuna misura dimensione o no? Perché se no noi abbiamo rallentato il lavoro della Corte ma se non lo abbiamo rallentato e quell'ingrandimento per noi è chiaro un accertamento terzo, terzo di un perito, di un collegio, non lo so, che sia tra due consulenti, tra due gruppi, due parti scusate processuali consulenti, P.M., Difesa, consulenti e quant'altro dove su alcuni punti hanno dato risposte che la Corte le può mettere a ragionamento credo di sì, ma se la Corte acquisisce un supporto scientifico ancora maggiore sotto il profilo della certezza a mio avviso anche tenuto conto dello stato di custodia dei ragazzi, del fatto che forse ben venga un ulteriore accertamento e che con profonda convinzione vi chiedo anch'io di accogliere

nella parte che riterrete accoglibile, grazie.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO GHIRGA - Avvocato Ghirga per Amanda Knox, mi dilungherò molto meno anche perché condivido le efficaci e compiute argomentazioni del collega e se permette anche la Difesa... di quelle della Difesa di Raffaele Sollecito soprattutto per quanto riguarda il reperto 36 il coltello, chiedo se è possibile ma di unire ai nostri quesiti, integrarli con i quesiti posti perché rappresentano tutta la grande sfera del problema che abbiamo lungamente dibattuto. Unisco la mia... personale convincimento della decisività delle prove che abbiamo indicato che stanno tutte dentro questa norma questa 507 che lo dico con molta umiltà non è di quotidiana applicazione questa norma, questo articolo parlo anche con i Giudici popolare, quindi è stato dal mio punto di vista oggetto di riflessione piena come affrontarla quest'udienza, come proporci, chiedere tanto, chiedere poco le aspettative anche esterne al processo, se viene accolto qualcosa segno che... i pronostici e quindi con profonda convinzione con l'Avvocato Dalla Vedova e con i colleghi Difensori di Sollecito abbiamo... ci siamo posti il problema e allora rapidissimamente questi principi generali del 507, lei all'inizio di udienza gli è sfuggito, ci sono anche i poteri di uffici no ci sono anche i poteri... è vero nel senso che è una norma come la possiamo... la dottrina (fuori microfono) riequilibrante dell'istruttoria dibattimentale come questa in 40 udienze molto contrapposta, a natura suppletiva cioè suggerire quasi integrare non eccezionale suppletiva e che anche questi poteri di ufficio si sono più ampliati in virtù di una Sentenza che è richiamata anche nella memoria della Difesa Sollecito, la 111 delle sezioni unite della Cassazione del '93 e la riforma dell'articolo 111, la riforma considerata del giusto processo che... le quali dicono che hanno ispirato poi questa attività di acquisizione di nuove prove che fermo restando il ruolo terzo imparziale del Giudice di questa

Corte in questo caso tuttavia nella prospettazione generale delle parti, nella novità intesa anche come dinamismo processuale cioè atti che si contrappongono, atti che si accavallano, la novità non è un testimone non messo nelle liste o un documento che sbuca fuori, la novità è la generale prospettazione ma con un dinamismo di udienza processuale si verificano delle questioni da risolvere, ecco allora questi poteri di ufficio finalizzati, finalizzati al raggiungimento della... all'acquisizione di dati obiettivi, al raggiungimento della prova processuale e alla formazione del libero convincimento, se appunto la prova appare decisiva non vi sono tanti limiti all'integrazione probatoria sia di ufficio che su istanza di parti tanto che con molta schiettezza dico che tutte le nostre memorie, i nostri... le nostre indicazioni, le prove richieste ci sembrano decisive ai fini del decidere possono essere considerate in una logica processuale anche suggerimenti a questa Corte che avrebbe dal suo punto di vista poteri di ufficio per dirimere che cosa, ecco da decisività delle prove richieste ai fini della formazione del convincimento. Per dirimere quell'aspetto medico legale complessivo, genetico, dattiloscopico, medico legale, ora della morte, compatibilità anzi non incompatibilità, tutti argomenti sui quali abbiamo lungamente dibattuto ma che vedono due fronti scontrarsi, due fronti che sono la Scientifica da una parte che noi abbiamo sempre rispettato e rispettiamo ma anche il fronte delle Difese, dei consulenti delle Difese che vanno trattati a pari dignità nella logica processuale dei consulenti dico io, erano testimoni... precisato dei testimoni particolarmente... del P.M. particolarmente qualificati a volte anche ausiliari giudiziari per partecipare alle udienze ma voglio dire una pari dignità presupposta e allora se in punto di genetica, di procedure di laboratorio non ne ripeto una perché ho detto che sarò breve, in punto di genetica sul coltello e i quesiti li richiamiamo tutti,

sul reperto 176, 177 della relazione genetica della Dottoressa Stefanoni che riguarda le impronte nella stanza Romanelli, le impronte nella stanza Romanelli sono importanti perché continuano sempre a dirsi "presunta sostanza ematica". Ma se addirittura leggendo la relazione della Dottoressa Stefanoni che tutti abbiamo ripeto conosciuto e stimato alle pagine 222 e le ho anche segnate ma insomma... alle pagine sì quelle della relazione genetica forense e... va bene adesso le trovo... sì, sì, le avevo indicate nella memoria e gli stati di avanzamento che abbiamo acquisito al 30 luglio 2009 noi vediamo che è stata fatta una prova generica sul sangue per capirci bene e ha dato esito negativo, noi nella relazione non lo vediamo lo vediamo nel S.A.L. che vuol dire? Che vuol... faccio solo questo... l'allegato 7, che vuol dire faccio solo questi esempio, vuol dire che noi parlavamo di presunta sostanza ematica sull'unico presupposto che il luminol reagisce non soltanto al sangue, siccome reagisce anche a candeggine, succhi di frutta, rame, ferro eccetera eccetera non si può dire certa, si può dire... noi adesso aggiungiamo, dobbiamo aggiungere, questo è un quesito che poniamo nel caso... certo che la Corte li può valutare questi due fatti ma ha bisogno di una risposta scientifica o no, io sto solo su questo esempio penso di sì perché per due motivi secondo me non si può più parlare di sostanza ematica su tutte le impronte, orme, quelle di piede nudo, quelle di scarpe e quant'altro, quindi ci sono due fronti che si scontrano, due fronti medico legali, dattiloscopici, quello che è, ha bisogno la Corte, è in grado di valutarli da solo oppure vuole ancora cercare, raggiungere un qualcosa di obiettivamente più certo rispetto all'argomentazione logica deduttiva che farete nella camera di consiglio quando parleremo del processo e quindi attraverso una perizia aumentiamo il cognitivo obiettivo cioè quello che si può dare dato oggettivo certo e abbassiamo quindi quello che è frutto di un ragionamento che ognuno fa al suo

livello secondo le capacità questo è il senso unico di tutte le nostre richieste, usare mettere in campo un mezzo processuale ripeto non quotidiano, non perfettamente conosciuto (fuori microfono) che tuttavia consenta alle parti legittimamente in principi generali di ricerca della verità, della verità processuale e quindi il dato storico, il dato obiettivo dal quale poi trarne tutte le conseguenze. In questo senso il massimo della convinzione nostra (inc.) Carlo Dalla Vedova come di Difensore di Amanda senza perdere... e quindi ci insistiamo con profonda convinzione perché le richieste appaiono decisive ai fini del decidere e sono conformi ai poteri ampi che la Corte anche sentite le parti può disporre. Altro non mi sento di dire perché ripeto le questioni, (inc.) sono particolari l'argomento come per esempio la federa (inc.), la federa, ma noi abbiamo una federa perché sarà la Scientifica immagino, quella federa sulla quale abbiamo visto dove c'è quella traccia che segna il limite di un tacco noi diciamo sono due pieghe della federa che è sangue, noi diciamo... all'udienza del 6 luglio il Professor Torre e la Dottoressa Gino... cioè noi diciamo con i nostri consulenti è clamoroso, certo che è clamoroso qui si parla di una scarpa Asics, Asics, poi ho sentito dire una scarpa Converse quando erano lì in assistenza (fuori microfono) dove il tacco posteriore sarebbe più stretto Presidente e Signori della Corte del plantare centrale, si parla di tante cose ma c'è un muro, non c'è una compatibilità scientifica c'è un accertamento da fare, abbiamo una foto, la foto 104 famosa di quel volume dove ci sono i cerchi Presidente, dove c'è la pieghina, abbiamo la federa, facciamo una perizia sulla federa, il primo punto quella piega di sangue è una piega che contiene sangue e quindi non c'è la prosecuzione di nessun tacco, di nessuna misura dimensione o no? Perché se no noi abbiamo rallentato il lavoro della Corte ma se non lo abbiamo rallentato e quell'ingrandimento per noi è chiaro un accertamento terzo,

terzo di un perito, di un collegio, non lo so, che sia tra due consulenti, tra due gruppi, due parti scusate processuali consulenti, P.M., Difesa, consulenti e quant'altro dove su alcuni punti hanno dato risposte che la Corte le può mettere a ragionamento credo di sì, ma se la Corte acquisisce un supporto scientifico ancora maggiore sotto il profilo della certezza a mio avviso anche tenuto conto dello stato di custodia dei ragazzi, del fatto che forse ben venga un ulteriore accertamento e che con profonda convinzione vi chiedo anch'io di accogliere nella parte che riterrete accoglibile, grazie.

PRESIDENTE - Sì, se ci sono ulteriori richieste o se viceversa le altre parti vogliono su queste istanze interloquire.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Sì.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Io, la Procura osserva che al termine di questa approfondita istruttoria dibattimentale il materiale probatorio raccolto e spiegherò poi suddividendomi con la collega per quanto riguarda l'aspetto diciamo prove testimoniali e parte medico legale, la collega la parte scientifica, quindi non limitato... questo il materiale raccolto è imponente e non limitato alle risultanze degli accertamenti in contraddittorio relativi al materiale genetico, questo materiale quindi è più che sufficiente e non è assolutamente necessario come richiede l'articolo 507 ammettere nuove prove e in particolare quelle richieste dalle Difese. Ognuno valuterà, sta valutando, valuterà il materiale raccolto e altrettanto faranno le parti private, per quanto riguarda... io lascio alla collega la parte genetica e la parte scientifica in generale, per quanto riguarda la parte medico legale in particolare le richieste che sono state fatte in relazione al coltello sequestrato, il discorso circa la necessità di ulteriori accertamenti è ad avviso della Procura assolutamente insostenibile, vi è stato un accertamento in contraddittorio che è quello che normalmente

viene fatto solamente quello nel... generalmente negli omicidi l'accertamento ex articolo 360 svolto all'inizio era procedimento a carico di ignoti e poi comunque è stato svolto in contraddittorio, a questo accertamento in relazione alle ragioni avanzate dalla Difesa Lumumba si è unita, si è aggiunta una perizia quindi i periti ci sono già stati dal punto di vista medico legale, una perizia medico legale con un accertamento in sede di incidente probatorio che... questo accertamento... la perizia medico legale è stata affidata a elementi particolarmente qualificati ognuno nel loro ambito e ricordo in particolare la Professoressa Aprile, è pienamente utilizzabile perché è disposta in sede di incidente probatorio, abbiamo avuto quindi un accertamento ex articolo 360 una perizia in sede di incidente probatorio quindi i periti medico legali già ci sono, non basta ancora, le parti private hanno nominato consulenti di grande professionalità come il Professor Norelli, il Professor Introna, il Professor Torre, la Procura ha disposto a sua volta un'ulteriore accertamento ex articolo 359, è stato nominato consulente... sono stati nominati 3 consulenti il titolare della cattedra di medicina legale di Perugia Professor Bacci, la Dottoressa Liviero della Polizia Scientifica e l'unico esperto in materia ginecologica, l'unico esperto che è quello che è stato nominato dalla Procura il Professor Mauro Marchionni, quindi... e a questo accertamento del Professor Marchionni questa professionalità specifica del Professor Marchionni si affianca a quella altrettanto specifica della Professoressa Aprile che ha fornito il suo prezioso contributo l'abbiamo visto ultimamente anche sul versante della violenza sessuale. Cosa potrebbe aggiungere di più una ulteriore perizia ad esempio sulla compatibilità come è stato detto, compatibilità o incompatibilità sostenuta dalla Difesa del coltello in sequestro con l'arma del delitto, si è parlato della... di un accertamento che riguarda poi collegato con la perizia audiometrica,

l'accertamento che riguarda il problema della presenza di un solo assassino o di una pluralità di soggetti, ma che cosa potrebbe aggiungere una perizia a quello che è stato accertato? Qui dobbiamo chiederci se quella stanza... è stato citato il Professor Introna, se quella stanza dove... la camera di Meredith poteva contenere un solo agente oltre alla vittima o più, ognuno trarrà le sue conclusioni, la Corte di Assise ha svolto un provvidenziale a mio avviso sopralluogo, trarrà le sue conclusioni e per quanto riguarda torno al discorso della perizia audiometrica, qui è stata... sono state... è stata rilevata la inattendibilità queste sono valutazioni che verranno fatte in sede di discussione di una teste che è la teste Capezzali che è stata chiarissima, è stata assolutamente chiara e alla teste Capezzali si affiancano la teste Monacchia che dopo aver sentito l'urlo scende dai genitori non dimentichiamocelo e le due ragazze, le due studentesse calabresi che sentono i passi e stanno in una via parallela a quella di Via Pinturicchio e confermano quindi in pratica quello che dice la Capezzali, quindi ognuno ha la possibilità di valutare secondo il proprio criterio e la Corte lo farà, certamente le risultanze... e dovranno essere le risultanze... cito per un attimo e mi fermo alle risultanze scientifiche, le risultanze probatorie dell'istruttoria dibattimentale vanno viste nel loro insieme perché nel contesto di tutte le risultanze ognuna integra l'altro, è un puzzle l'istruttoria dibattimentale, in particolare bisogna tener conto delle prove testimoniali, l'esame dell'imputata Knox che è stato un esame molto importante a mio avviso e perché non è affatto vero che la presente vicenda processuale si giochi solo sulle prove scientifiche, non è affatto vero, chi afferma questo vuol dire che non ha colto l'essenza dell'istruttoria dibattimentale. Quanto all'istanza della Difesa Knox io mi limito alla cosa più semplice che è la richiesta di audizione di questo teste Aviano, sì mi sembra si

chiami Aviano...

AVVOCATO GHIRGA - Aviello.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Aviello, Aviano è la base, scusate la base militare, l'Avvocato Dalla Vedova dice che la posizione di Aviello è una questione... cito virgolettato, me lo sono appuntato perché mi ha colpito questione marginale e le dichiarazioni di Aviello, dice l'Avvocato Dalla Vedova "sono difficilmente interpretabili" sono perfettamente d'accordo e su questa base uno chiede la testimonianza ex articolo 507 perché è assolutamente necessaria perché questo soggetto abbiamo elementi per ritenere che fosse presente, che fosse... avesse una conoscenza diretta dei fatti o è uno dei tanti soggetti che a un certo punto esprimono le loro simpatie, le loro antipatie perfettamente legittimo per carità ognuno dice la sua, quello è innocente, quello è colpevole, ognuno esprime le sue valutazioni e sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano, qui dobbiamo vedere i fatti e dobbiamo... abbiamo sentito i testimoni che hanno conoscenza diretta dei fatti, poi vengono ricostruiti questi fatti e le risultanze vanno valutate nel loro complesso non isolatamente, quindi lasciando... lascio la parola alla collega ma la Procura fin da ora si oppone alla richiesta, alle richieste delle Difese.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Io sarò brevissima perché non ho intenzione di fare come dire una replica nel merito a quello che è stato anche impropriamente detto in questa sede con diciamo il pretesto di illustrare queste richieste ex articolo 507, volevo solo fare delle osservazioni di carattere generale per poi arrivare al particolare. Siamo nella fase appunto delle richieste di nuove prove quindi nella fase disciplinata dall'articolo 507 del Codice di Procedura Penale che come la Corte ben sa è stato oggetto di svariate Sentenze da parte della Corte di Cassazione anche a sezioni unite e possiamo dire che è univocamente riconosciuto che l'articolo 507 ha uno scopo ben

preciso e cioè quello di consentire e leggo la Sentenza a sezioni unite numero 41.281 del 2006 "di consentire al Giudice che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire" e aggiunge la Corte che senza neppure scomodare i grandi principi in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità e su questo credo che non ci sia nessuno dubbio può più ragionevolmente e più semplicemente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che le informazioni probatorie a disposizione del Giudice sono più ampie è più probabile che la Sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti. E questo potere prosegue la Corte ma insomma... prosegue la Corte di Cassazione a sezione unite ma lo sappiamo un po' tutti questo potere può essere esercitato anche ex ufficio quindi anche senza sollecitazioni di parte solo in caso di assoluta necessità e allora nessuna delle richieste... noi non abbiamo come la corte avrà notato richieste ex articolo 507 se non delle richieste derivate dall'eventuale accoglimento di alcune delle richieste della Difesa, formulate dalla Difesa. Non abbiamo richieste in quanto riteniamo come ha già detto il collega che l'istruttoria dibattimentale è stata più che sufficiente per formare un pieno e ragionato e sereno convincimento da parte dei Giudici; ma scendendo più nel tecnico l'assoluta necessità non senza prima di far notare che nessuna delle richieste ex articolo 507 è volta per esempio all'escussione di qualche testimone che è saltato fuori all'improvviso o comunque qualche prova diciamo così classica che possa in qualche modo spostare o alleggerire la posizione e il quadro probatorio degli imputati, sono tutte consulenze anzi perizie che la Difesa chiede attraverso una diciamo cavillosa

critica di quanto è emerso in dibattimento, però al di là del commento, questa assoluta necessità quando si parla di perizia... quand'è che ricorre? La perizia io credo può essere considerata assolutamente necessaria perché la perizia come qualunque altra prova ammessa ex articolo 507 deve essere assolutamente necessaria, dicevo la perizia a mio avviso può essere considerata assolutamente necessaria solo se tesa ad esplorare materie, aspetti o circostanze che richiedono ovviamente un'esperienza tecnica scientifica, tecnico scientifica che non sono stati affrontati nel corso del dibattimento, che non sono stati affrontati attraverso le prove offerte dal Pubblico Ministero e dalle Difese. Nel nostro caso invece si chiede l'ennesima e dico ennesima non a caso perché non la terza ma sarebbe forse la sesta, la settima, l'ottava, la decima valutazione sulle analisi e sulle circostanze di contorno, sulle analisi biologiche e sulle circostanze di contorno in cui queste analisi sono state fatte che sono tutti argomenti e materie che non solo sono già stati esplorati ma sono stati proprio rovesciati come un calzino come si dice, sono stati sviscerati oltre ogni ragionevole previsione perché sono stati affrontati queste analisi biologiche anche aspetti che normalmente non vengono mai... non assurgono mai ad argomentazione di fronte ad una Corte. Come farebbe, come potrebbe, come potrà questa Corte ritenere l'assoluta necessità di rivisitare ancora una volta le procedure e le modalità con cui quella povera Dottoressa Stefanoni che è più citata di qualunque anche altro personaggio famoso in questo processo, dicevo come farà la Corte a ritenere l'assoluta necessità e cioè la novità perché ci deve essere un elemento di novità sul riesame di tutta la procedura che la Dottoressa Stefanoni ha utilizzato quando ci sono stati non so quanti consulenti dall'udienza preliminare in poi che l'hanno già ampiamente criticata, sbeffeggiata, hanno esaminato punto per punto non

solo tutto quello che ella ha fatto ma anche tutto quello che ella secondo loro avrebbe dovuto fare e non ha fatto e ne hanno anche spiegato le ragioni, di conseguenza una perizia non potrebbe come dire scegliere una terza via dovrebbe propendere o per l'una o per l'altra delle tesi già ampiamente e in modo compiuto proposte e sulla base di quale considerazione non certo perché il perito è più bravo in quanto nominato dalla Corte o non certo questo termine super partes che appunto è piuttosto abusato che la Corte potrebbe come dire appiattirsi sulla decisione del perito qualunque essa fosse e quindi c'è da chiedersi o meglio la Corte si dovrebbe chiedere se ha già a disposizione anche sotto il profilo tecnico scientifico gli elementi sia a supporto... diciamo a supporto della tesi accusatoria, sia a supporto della tesi difensiva al fine di valutare quale sia la più attendibile, la più ragionevole e la più logicamente preferibile. Quanto poi ad alcuni dei quesiti che sotto... sempre sotto l'aspetto delle analisi biologiche si vorrebbero formulare ai periti, ai super periti, ai super periti super partes devo anche eccepire l'assoluta inammissibilità di certi quesiti, per esempio il vizio procedurale, presunto vizio procedurale, ammesso e non concesso che vi sia stato, ammesso e non concesso che non siano state seguite le raccomandazioni depositate in inglese io purtroppo non conosco l'inglese ma quelle quattro o cinque righe sottolineate più o meno il senso l'ho capito e non mi pare che tra l'altro nessuno dei consulenti abbia detto sotto il profilo del procedimento di analisi che siano state violate le raccomandazioni, comunque ammesso e non concesso che il vizio procedurale ci sia stato il quesito non può essere formulato in questo senso "c'è stato vizio di procedura?" no il quesito deve essere "se c'è stato vizio di procedura, il vizio di procedura ha provocato un errore e se ha provocato un errore qual è questo errore". Non parliamo poi dei quesiti sulla contaminazione no che è la grande protagonista, il

quesito non può essere "se quella procedura di repertazione ha potuto.. ha creato il pericolo - perché così c'è scritto - ha creato il pericolo di contaminazione" perché il pericolo di contaminazione l'abbiamo sentito da tutti compresi i funzionari della Polizia Scientifica Stefanoni compresa dirigente... ex dirigente della Polizia Scientifica compreso, il rischio di contaminazione è insito in qualunque caso di analisi biologiche, in qualunque caso di sopralluogo, di repertazione ai fini dell'analisi biologica e le varie... come dire i vari accorgimenti si adottano proprio per diminuire questo rischio che però nessuno può in linea teorica dire di averlo scongiurato al cento per cento, allora non è eventualmente il pericolo se quella procedura ha creato un pericolo di contaminazione il quesito che legittimamente potrebbe essere posto al perito ma se c'è stata oggettivamente in questo caso specifico contaminazione ovviamente i periti dovrebbero dimostrarlo e dimostrare quando, come, con che cosa e da chi perché che c'è stato pericolo già lo sappiamo non c'è bisogno di una super perizia super partes. Va be' sulle impronte del luminol, sulle impronte di scarpe io quasi mi rimetterei perché è talmente tanto... sono stati talmente tanto chiari, professionali e incontrovertibili i chiarimenti del Dottor Rinaldi e dell'Ispettore Boemia che direi che non ho... avrei quasi piacere che le loro conclusioni venissero confermate anche da altri perché sicuramente verrebbero confermate. Un chioso circa quello sul quale ha già dedotto il collega sulla perizia audiometrica, aggiungo solo una cosa, ovviamente la perizia audiometrica dovrebbe passare necessariamente attraverso una valutazione da parte della Corte di inattendibilità della Capezzali perché se la Capezzali viene dichiarata... viene considerata, valutata anche prematuramente tutto sommato, valutata inattendibile o poco attendibile allora questo tipo di perizia potrebbe avere un senso ma se la Corte secondo i criteri non dettati così dal sentimento e dalla

passione ma dettati dalle regole giurisprudenziali non può essere considerata inattendibile anche perché è un teste totalmente estraneo all'ambiente e alle persone protagoniste di questo delitto, se la Capezzali viene dichiarata attendibile la perizia audiometrica non può conseguentemente essere considerata assolutamente necessaria.

PRESIDENTE - Le altre parti vogliono...

AVVOCATO PACELLI - Sì, sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE - Prego Avvocato.

AVVOCATO PACELLI - Telegraficamente mi riallaccio alle considerazioni dell'Egregio Pubblico Ministero limitatamente a quest'ultima richiesta avanzata dalla Difesa Sollecito cioè alla perizia audiometrica, faccio mie tutte le considerazioni e argomentazioni testé espresse per cui da questo punto di vista non intendo rimarcarle, mi permetto semplicemente di sottolineare che il dire testimoniale della Capezzali è assolutamente attendibile, leggo qui dallo scritto rimessomi dalla Difesa Sollecito "che la testimonianza della signora Capezzali deve essere ritenuta inattendibile", no Signor Presidente non lo si può fare con questo tipo di richiesta ed è valutata agli atti del processo è la prima persona, la prima teste che va in Procura e riferisce dell'urlo, questa testimonianza in ordine alla precisione dell'epoca e dell'ora viene confortata in maniera inequivocabile dalla scuola maestra elementare la testimonianza me la ricordo con assoluta precisione Monacchia Antonella la quale andata a dormire dopo le 22:00 successivamente si sveglia, si sveglia, si sveglia e sente un urlo, il fatto che in termini circostanziali si sentano circostanze diverse...

PRESIDENTE - D'accordo Avvocato, quindi ecco stiamo sulla valutazione...

AVVOCATO PACELLI - E ininfluenti, quindi ritengo...

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO PACELLI - Chiedo scusa, io non ho interrotto la collega e ha parlato per quello che ha parlato...

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO PACELLI - Sto concludendo, 30 secondi.

AVVOCATO BONGIORNO - Guardi che lei non può nemmeno interloquire...

PRESIDENTE - Scusate, scusate...

AVVOCATO PACELLI - Ecco, posso finire? Posso finire?

PRESIDENTE - Per favore, ecco però...

AVVOCATO PACELLI - Vado in conclusione Presidente.

PRESIDENTE - Veniamo solo a quello che serve per...

AVVOCATO PACELLI - Vado in conclusione, ritengo...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora io mi oppongo perché non è costituito contro Raffaele Sollecito.

AVVOCATO PACELLI - Ma sto spiegando le ragioni, non sto... sto dicendo che è attendibile perché Amanda Knox... Amanda Knox sono costituiti...

AVVOCATO BONGIORNO - Presidente dà la parola a qualcuno?

AVVOCATO PACELLI - Chiedo scusa, allora io sono costituito Parte Civile...

PRESIDENTE - Per favore, però è vero... scusate...

AVVOCATO PACELLI - Lo spiego.

PRESIDENTE - Scusi Avvocato, è vero che forse ci sono esempi negativi per cui ci si parla uno sopra l'altro però cerchiamo di parlare...

AVVOCATO PACELLI - Le conclusioni se mi dà...

PRESIDENTE - Per favore Avvocato...

AVVOCATO PACELLI - Prego, prego Presidente.

PRESIDENTE - Io che sto parlando mi interrompe?

AVVOCATO PACELLI - Prego, prego.

PRESIDENTE - Per favore parliamo uno alla volta. Allora dunque sì il Difensore sta interloquendo, è vero che mi è parso di sentire che l'Avvocato Bongiorno dice che l'istanza proviene

dalla Difesa Sollecito e quindi il Difensore che è costituito solo nei confronti di Amanda Knox... mi pare questo sia l'opposizione.

AVVOCATO BONGIORNO - Volevo rilevare che secondo me un intervento poteva avere una regolarità in questa fase qualora lui dicesse: "mi interessa per questo motivo ergo..."... siccome invece ha cominciato a...

AVVOCATO PACELLI - No mi preme, glielo spiego.

PRESIDENTE - Per favore, però un attimo. Ecco sì concludiamo.

AVVOCATO BONGIORNO - Ha preso di punta una nostra prova senza spiegarne la rilevanza doveva partire dalla rilevanza per lui e poi spiegare perché altrimenti è una cosa che era contro di noi e non è costituito.

AVVOCATO PACELLI - Sto venendo se posso Presidente...

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO PACELLI - Al dunque e vado a concludere.

PRESIDENTE - Preliminarmente se può...

AVVOCATO PACELLI - Il senso era siccome Amanda Knox nella circostanziata denuncia che fa il 6 mattina è la prima che riferisce agli organi inquirenti di aver sentito la povera Meredith urlare prima di essere assassinata, il fatto, il fatto che questo suo dire sia confortato sia dalla Capezzali e sia dalla Monacchia in punto di riprova è a mio giudizio, a giudizio di questo Difensore inattaccabile, assolutamente attendibile e va a costituire un cesello assolutamente importante sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità del reato di calunnia.

PRESIDENTE - D'accordo Avvocato, però preliminarmente si diceva...

AVVOCATO PACELLI - Quindi...

PRESIDENTE - Scusi Avvocato, ha interesse il Difensore della Parte Civile costituita Lumumba nei confronti solo di Amanda interloquire su questo aspetto?

AVVOCATO PACELLI - Sì.

PRESIDENTE - Su questo c'era l'opposizione, ecco sì anche la Corte ritiene che possa avere interesse però ecco è questo interesse che deve essere proprio in relazione anche a una vicenda che accomuna sostanzialmente.

AVVOCATO PACELLI - Sì, sì, era Signor...

PRESIDENTE - E comunque...

AVVOCATO PACELLI - Finisco Signor Presidente, era l'interesse di questo Difensore era assolutamente...

PRESIDENTE - (Voci sovrapposte) capo di imputazione.

AVVOCATO PACELLI - Era assolutamente di rilevare l'attendibilità di questa testimonianza in ordine a quanto Amanda Knox denuncia in maniera circostanziata la mattina del 6 di novembre perché Amanda Knox lo ripeto afferma "ho sentito urlare" grazie Presidente.

PRESIDENTE - D'accordo.

AVVOCATO PACELLI - Quindi io mi oppongo...

PRESIDENTE - Aveva interesse quindi ad opporsi a questo proprio per...

AVVOCATO PACELLI - E io quindi mi oppongo...

PRESIDENTE - La vicenda... va bene.

AVVOCATO PACELLI - Per il resto sono adesivo in quelle che saranno le valutazioni e le considerazioni della Corte. Grazie Presidente.

PRESIDENTE - Sì se ci sono altre...

AVVOCATO MARESCA - Presidente se permette esprimo anch'io rapidissimamente perché l'ora è tarda, alcune osservazioni opponendomi alle richieste avanzate dalle Difese Sollecito e Knox facendo mie tutte le deduzioni del Pubblico Ministero Presidente però se mi permette aggiungo qualche cosa ed è questo: ritengo che le modalità di prospettazione rappresentate dalle due Difese vadano a violare il dettato del 507 in particolar modo perché si richiede e in questo entrambi i

Difensori della Difesa Sollecito sono stati chiarissimi, hanno in sostanza richiesto alla Corte la composizione di un collegio peritale che vada a giudicare l'operato dei tecnici della Scientifica e ne è riprova basta leggere i titoli dei punti che vengono prospettati rispetto ai singoli reperti dove invece di richiedere l'eventuale svolgimento di una perizia ovvero sia di un'ulteriore giudizio scientifico che vada a chiudere se vi fosse necessità ma a parere di tutti quanti noi non vi è necessità, si va ad indicare alla Corte come temi da proporre e come spunti da proporre al collegio peritale errori di repertazione, questo è il primo punto, errori di laboratorio, errori di interpretazione, non è questo lo spirito dell'articolo 507, non è che si deve giudicare se i tecnici della Scientifica e così i consulenti delle parti che hanno prospettato le loro versioni, i loro pareri abbiano sbagliato o meno rispetto allo sbaglio originario semmai ci fosse stato degli operatori della Scientifica, assolutamente no, quindi la prospettazione è sbagliata proprio da un punto di vista genetico. Si è parlato di parere diametralmente opposti da parte dei consulenti ma tutti quanti noi Presidente e Signori della Corte sappiamo che tutti i processi che noi facciamo ogni giorno vengono rappresentati dai consulenti delle parti in modo diverso, evidentemente la Corte, il giudicante dovrà far tesoro di quella che è la preparazione dei consulenti, di quella che è il modo di presentazione dei consulenti della serietà dei consulenti, dell'eventuali sostituzioni, integrazioni dei consulenti medesimi per dare valore all'una o l'altra versione scientifica nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Abbiamo sentito tantissime volte usare il termine di operazioni di laboratorio sospetto centrico, riprendo questo termine per dire come l'approccio propositivo alla Corte delle richieste ex 507 sia ancora una volta come tutto il processo sospetto centrico rispetto all'operato della Scientifica e allora si dice alla Corte:

"forma un collegio, chiama i massimi esperti d'Italia e dicci se la Stefanoni con il suo staff ha lavorato bene" non è questo l'aratio, lo spirito dell'articolo 507. Infine e vado a concludere non è vero che si deve accertare, ho sentito ributtare sul tavolo di queste anticipazioni di Difese, finalmente abbiamo risentito la parola alibi, "io ho un alibi di ferro perché ho utilizzato il computer" non è vero, abbiamo sentito il consulente due settimane fa che ha confermato gli orari della Polizia Postale sull'uso del computer che crea un lasso di tempo, uno spazio temporale assolutamente adeguato a qualunque condotta, poi ne parleremo in sede di Difesa, quindi anche questo non è un aggancio procedurale voluto dal 507 per prospettare un ulteriore tema di accertamento come quello dell'ora della morte perché non deve essere riferito signor Presidente e Signori della Corte alla creazione o alla sussistenza o meno di un alibi che sia di ferro o di gomma non mi interessa in questo momento ma caso mai se la Corte vorrà accertare in modo più preciso l'orario della morte deve essere finalizzato proprio alla necessità assoluta richiesto appunto dal dettato del 507 così come non è vero che ancora si deve discutere di ecchimosi o non ecchimosi, è lo stesso consulente della Difesa Sollecito Professor Introna che poi ha riconosciuto l'esistenza delle ecchimosi e quindi ulteriori accertamenti anche su questo punto così come il Professor Norelli e così via tutti... Marchionni e così via hanno poi riconosciuto l'esistenza di queste ecchimosi ma non mi interessa Signor Presidente in questa sede parlare o meno di ecchimosi mi interessa che non vi è necessità così come richiede ancora una volta il dettato del 507. Concludo signor Presidente nell'elenco che ha fatto il Difensore della Difesa Sollecito di tutti i vari consulenti che non hanno risposto alla domanda se vi potessero essere più o meno persone nell'elenco si è dimenticato il consulente di questa Difesa che poi è il Professor Norelli il

quale ha specificatamente dettagliato e su questo poi piano piano si sono con difficoltà indirizzati tra l'altro anche gli altri consulenti sul fatto che la molteplicità delle lesioni e la diversità delle lesioni è del tutto compatibile con la presenza di più persone, anche questo è un tema assolutamente sviluppato che non necessita di ulteriori accertamenti così come non necessita di ulteriori accertamenti un'eventuale ulteriore perizia che è già stata sviluppata in sede di incidente probatorio sui tre computer oggetto tutti e tre di blocco totale, sul punto il perito che è uno veramente dei massimi esperti in Italia ha specificato quello che lui ritiene essere il suo pensiero, ancora una volta si chiede alla Corte che si disponga una perizia perché si ritiene che dolosamente perché di fatto è questa la volontà delle Difese, dolosamente la Polizia abbia potuto manovrare, occultare e comunque rovinare la possibilità di utilizzare questi computer. Per tutte queste ragioni quindi concludo e mi oppongo alle varie richieste. Grazie.

AVVOCATO BONGIORNO - Io il dolosamente non l'ho mai detto e vorrei restasse agli atti.

AVVOCATO MARESCA - Va be' lo si ricava via su...

PRESIDENTE - No, no...

AVVOCATO MARESCA - Il segreto di Pulcinella...

PRESIDENTE - Scusate, per favore è sempre stato detto che lungi da ognuno il sospetto ecco su attività dolosamente posta in essere.

AVVOCATO BONGIORNO - (Fuori microfono).

PRESIDENTE - Anche perché nella rilettura delle trascrizioni mi sembra che venga evidenziato e le parti hanno sempre tenuto a sottolinearlo e quindi se ne dà atto.

AVVOCATO MARESCA - Allora elimino il dolosamente e chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE - Grazie, quindi la Corte si ritira in camera di

consiglio.

Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. BASSA FRIULANA COOP. SOC., è composto da n° 82 PAGINE per un totale di caratteri (spazi inclusi): **156.424**

L'ausiliario tecnico: Amedeo Salvatore

Il redattore: Cristina Crocilli o Erocilli

Firma del redattore

CROCILLI
O EROCILLI
CRISTINA

Firmato digitalmente da
CROCILLI O EROCILLI CRISTINA
ND: c=IT, o=LA RAPIDA
SERVIZI/00380880435,
cn=CROCILLI O EROCILLI
CRISTINA,
serialNumber=IT:CRCCST71H46G
478Z, givenName=CRISTINA,
sn=CROCILLI O EROCILLI,
dnQualifier=3131821
Data: 2009.10.22 17:44:20 +02'00'